**SENATO**

|  |  |
| --- | --- |
| • Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare N. 417  Assegnazioni | |
| Assegnato alla **1a Commissione**  **permanente (Affari**  **Costituzionali)** in sede consultiva il  22 maggio 2017; annuncio nella  seduta pom. n. 827 del 23 maggio  2017; scadenza termine il 21 giugno  2017 | 21/06 fatto ancora audizioni |
| Assegnato alla **5 Commissione**  **permanente (Bilancio**) in sede  consultiva il 22 maggio 2017;  annuncio nella seduta pon n. 827  del 23 maggio 2017; scadenza  termine il 21 iu no 2017 | 21/06: Il senatore SANTINI (PD) in sostituzione del relatore Del Barba illustra lo schema di decreto. Discussione è stata poi aggiornata |
| Assegnato alla **2 Commissione**  **permanente (Giustizia)** in sede  osservazioni il 22 maggio 2017;  annuncio nella seduta pon n. 827  del 23 maggio 2017; scadenza  termine l'Il iu no 2017 | Tema sinora non calendarizzato |
| Assegnato alla **6a Commissione**  **permanente (Finanze e tesoro**) in  sede osservazioni il 22 maggio 2017;  annuncio nella seduta pon n. 827  del 23 maggio 2017; scadenza  termine l'1 1 giugno 2017 | [**http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=1027287**](http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=1027287)  **Legislatura 17ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 499 del 14/06/2017**  **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE**  **SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 417**  La Commissione Finanze e tesoro,  esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:  1) si invita la Commissione di merito, in considerazione della possibilità per i *trust*non commerciali di acquisire la qualifica di ONLUS, a valutare l'inserimento all'articolo 4, comma 1, del *trust* nell'elenco degli enti del Terzo settore. Si invita di conseguenza a valutare l'integrazione del Titolo V, Capo III, con specifiche disposizioni volte alla definizione dei *trust* del Terzo settore quali enti privati costituiti senza fini di lucro per il perseguimento in via esclusiva o principale di una o più delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 5, nonché a disciplinare il controllo relativo a tali enti. Si segnala quindi l'opportunità dell'inserimento all'articolo 46, comma 1, di una lettera contenente la menzione dei *trust* nei termini indicati;  2) in relazione all'articolo 102 dello schema di decreto recante abrogazione di norme, si sollecita la Commissione di merito a modificare il comma 3 limitando l'abrogazione dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, al solo comma 1, per opportuno coordinamento con lo schema di decreto in titolo. Viceversa appare opportuno non abrogare il comma 2 dello stesso articolo che consente alle associazioni e alle organizzazioni di volontariato che espletano il servizio antincendio nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano di fruire dell'esenzione del canone radio. |
| Assegnato alla **7a Commissione**  **permanente (P Istruzione**  **pubblica, beni culturali)** | <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=1028006>  **Legislatura 17ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 370 del 21/06/2017**  **SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 417**   La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto legislativo in titolo,   tenuto conto che esso provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore;   preso atto degli enti che fanno parte del Terzo settore, quali: le organizzazioni di volontariato; le associazioni di promozione sociale; gli enti filantropici; le imprese sociali, incluse le cooperative sociali; le reti associative;  le società di mutuo soccorso; ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione che persegua, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore;   valutate le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore, le quali per quanto concerne i settori di interesse, sono: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n. 53 del 2003; interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004; formazione universitaria e post-universitaria;  ricerca scientifica di particolare interesse sociale; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo; organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;   considerato che l'articolo 19 attiene alla promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, alla valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato, mediante il coinvolgimento delle relative organizzazioni, e al riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite dai volontari;    osservato altresì che, per il conseguimento di titoli di studio, le università hanno la facoltà di riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto, in organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore, attività di volontariato certificate rilevanti per la crescita professionale e per il *curriculum*degli studi;   ritenuto peraltro positivo che le attività di volontariato svolte in enti del Terzo settore, per un numero di ore regolarmente certificate, danno accesso a crediti formativi, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri;   rilevato che gli enti del Terzo settore possono essere coinvolti dalle amministrazioni pubbliche mediante forme di co-programmazione e co-progettazione e possono sottoscrivere con queste ultime convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi di interesse generale;   tenuto conto che l'articolo 71 attribuisce agli enti del terzo settore la possibilità di ricevere in concessione beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici ad un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate ai fini della riqualificazione e riconversione dei beni stessi a spese del concessionario anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso, ferme restando le disposizioni del Codice dei beni culturali;    esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:  1.                   si invita a specificare i criteri in base ai quali operare l'aggiornamento dell’elenco delle attività di interesse generale;  2.                   si reputa utile chiarire, nel decreto interministeriale relativo ai criteri per il riconoscimento in àmbito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato, se tali attività possano avere una valenza anche per l'alternanza scuola-lavoro. |
| Assegnato alla 1**1a Commissione**  **permanente (Lavoro, previdenza**  **sociale)** in sede osservazioni il 22  maggio 2017; annuncio nella seduta  pom. n. 827 del 23 maggio 2017;  scadenza termine l'Il giugno 2017 | <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=1027842>  **Legislatura 17ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 324 del 20/06/2017**  **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE**  **SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 417**    L’11a Commissione permanente,  esaminato lo schema di decreto in titolo,  premesso che, se il Terzo settore rappresenta la capacità di una società di esprimere energie e progetti ad alto impatto sociale, è necessario limitare il più possibile i vincoli che rischiano di confinarlo ad una dimensione limitata e localistica nel confronto con il settore pubblico e privato del nostro Paese,  esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:  - all'articolo 7, comma 2, si invita a sopprimere le seguenti parole "impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti,";  - si invita il Governo a riformulare gli articoli 8 e 16 che introducono limitazioni quantitative eccessivamente rigide suscettibili di frenare l’acquisizione di professionalità, con una ingiustificata differenza rispetto agli standard retributivi riconosciuti nel settore pubblico e nel settore privato, producendo di fatto un disallineamento con il principio costituzionale previsto all’articolo 36 della Costituzione, secondo il quale "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro.";  - sotto il profilo dei controlli e delle sanzioni, si rileva come lo schema lasci insoluta la questione della devoluzione libera di un patrimonio alimentato in regime di favore fiscale ad un ente con finalità analoghe: in particolare, qualora la cancellazione di cui all'articolo 50 avvenga in seguito ad un accertamento di violazioni o all'esito di un procedimento sanzionatorio, si ritiene opportuno prevedere la devoluzione del patrimonio obbligatoria a uno o più enti predeterminati e non a un soggetto a piacimento, al fine di evitare che l'istituto della devoluzione sia privo di un adeguato effetto deterrente e risulti facilmente eludibile;  - in tutto il testo, ovunque ricorrano le parole "cooperative sociali", la Commissione ritiene opportuno sostituirle con le seguenti: "cooperative sociali e loro consorzi", al fine di evitare che la mancata estensione delle disposizioni previste per le cooperative sociale ai loro consorzi comporti il rischio di un eventuale contrasto delle previsioni con l'articolo 9, lettera *m*) della legge delega;  - la Commissione invita alla soppressione dell’articolo 8, comma 3, lettera *b*), secondo cui la corresponsione ai lavoratori di retribuzioni superiori del 20 per cento a quelle previste dai contratti collettivi di riferimento costituisce una distribuzione indiretta di utili;  - all'articolo 9, la Commissione ritiene opportuno sopprimere le parole "o dell'organo sociale competente", formulazione equivoca e suscettibile di far luogo a prassi abusive;  - al medesimo articolo 9 si suggerisce di sostituire le parole "o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale" con le seguenti "o, in mancanza, al Fondo per il finanziamento dei progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore",  - all'articolo 11, la Commissione ritiene opportuno prevedere che per gli enti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d*) il riconoscimento dello status di scuole paritarie ai sensi della legge n. 62 del 2000 soddisfi il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore;  - all’articolo 16, la Commissione ritiene opportuno aumentare da 1:6 ad 1:8 la forbice retributiva tra lavoratori dipendenti al fine di garantire alle organizzazioni di potersi avvalere delle migliori professionalità, anche a livello internazionale, per l’espletamento della propria missione ed in coerenza con quanto disposto dall’articolo 13 dello schema di decreto n. 418 sull’Impresa Sociale, la cui differenza non è giustificabile sotto nessun punto di vista;  - allo stesso articolo 16, si invita il Governo a disporre una clausola che conferisca la necessaria flessibilità agli enti che decidono di avvalersi delle competenze manageriali e tecniche migliori tra quelle disponibili, escludendo al contempo, nel corpo dell’articolo, ogni riferimento a specifici ambiti professionali;  - all'articolo 17, comma 4, si invita a valutare attentamente i possibili effetti distorsivi che il sistema dell'autocertificazione potrebbe generare andando così a snaturare la natura stessa del volontariato;  - allo stesso articolo 17, comma 6, si ritiene opportuno rivedere la *ratio* secondo cui non si considera volontario l'associato che eserciti gratuitamente una carica sociale o che occasionalmente coadiuvi l'attività degli organi sociali;  - all'articolo 21, comma 1, dopo le parole "secondo criteri non discriminatori" si invita ad aggiungere le seguenti"rispetto alla natura, lo scopo, le funzioni e le finalità dell'ente";  - all'articolo 22 nonché agli articoli 47 e 101, comma 3, si rende opportuno riconoscere rispettivamente che gli enti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d*), acquisiscono la personalità giuridica e risultano iscritti, al momento del riconoscimento dello *status* di scuola paritaria;  - all'articolo 41, comma 1, dopo le parole "non riconosciuta" aggiungere le seguenti "ovvero in forma di società cooperativa";  - allo stesso articolo 41, comma 1, lettera *a*), si propone di ridurre il numero di enti del Terzo settore necessari a costituire una rete associativa a 250 sul territorio nazionale o, in alternativa, a 100 in cinque regioni, in quanto il requisito numerico previsto risulta assolutamente irraggiungibile per le organizzazioni operanti nel settore socio-sanitario;  - all'articolo 53, si suggerisce la soppressione del comma 2;  - all'articolo 56, la Commissione invita a prevedere che le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 che cofinanziano enti accreditati del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d*), possano nel quadro delle funzioni a loro attribuite per legge, stipulare convenzioni atte a regolare in maniera onnicomprensiva i rapporti con i predetti soggetti;  - all'articolo 57, comma 1, si suggerisce la soppressione dell'inciso ", in via prioritaria,";  - all'articolo 59, comma 1, si invita il Governo ad inserire tra i soggetti elencati anche tre rappresentanti degli enti associativi riconosciuti e delle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c*), della legge 6 giugno 2016, n. 106;  - all'articolo 61, commi 2 e 3, si rende opportuno che il sistema dei Centri di Servizio per il Volontariato si adegui, quanto alla programmazione ed all’accreditamento, alla particolare conformazione dei territori ed alle esigenze delle popolazioni colpite dal sisma e dalla ripetitività di fenomeni meteorici straordinari, prevedendo che nei predetti territori, al pari di quelli montani e confinanti con Paesi esteri, sia abbassata la soglia di abitanti per l’accreditamento nella stessa previsione legislativa, o comunque come criterio orientativo vincolante per l'Organismo Nazionale di Controllo;  - all'articolo 64 si invita a valutare l'opportunità di eliminare l'Organismo nazionale di controllo ivi previsto;  - all'articolo 71, comma 2, si suggerisce di inserire la possibilità da parte dell'Ente pubblico di concedere la proroga della concessione del comodato d'uso agli enti del Terzo settore per i locali adibiti alle attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d)*, che siano già attive alla pubblicazione del presente decreto, mediante l'adeguamento della convenzione di cui al comma 56, comma 1-*bis*;  - allo stesso articolo 71, al comma 5, si invita ad eliminare la clausola generale di esclusione delle imprese sociali;  - all'articolo 81, la Commissione ritiene opportuno aggiungere tra i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali costituenti il presupposto del credito d'imposta (il cosiddetto "*social bonus*") anche le cooperative sociali e i loro consorzi;  - all'articolo 87, comma 4, si suggerisce di prevedere per gli enti del Terzo settore interessati, l'esenzione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi, oltre che mediante ricevuta o scontrino fiscale, anche mediante fattura;  - all'articolo 99, ove si prevedono modifiche normative di coordinamento, la Commissione invita il Governo a prevedere, con una modifica dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, la possibilità di conteggiare nel 70 per cento della base sociale dei consorzi sociali anche una quota, non maggioritaria, di imprese sociali diverse dalle cooperative sociali.  Invita infine il Governo a valutare l'opportunità di superare nel nuovo contesto regolatorio disposto dal presente provvedimento l'istituto della ONLUS. |
| **• Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare N, 418** | |
| Assegnato alla **1a Commissione**  **permanente (Affari**  **Costituzionali)** in sede consultiva il  22 maggio 2017; annuncio nella  seduta pon n. 827 del 23 maggio  2017; scadenza termine il 21 giugno  2017 | <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=1028048>  Legislatura 17a - 1a Commissione permanente • Resoconto sommario n. 493 del 21/06/2017  PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 418  La Commissione,  esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,  premesso che:  - il riconoscimento giuridico e la relativa disciplina delle imprese sociali furono previste dalla legge di delega 13 giugno 2005, n. 1 18, le cui disposizioni  furono attuate dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;  - la legge n. 106 del 2016, all'articolo l, comma 2, lettera c), e all'articolo 6, ha previsto la revisione della disciplina dell'impresa sociale;  - la legge di delega prevede, sia all'articolo 4, comma 1, sia all'articolo 6, il coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con la disciplina degli altri  enti del Terzo settore, tra i quali le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 , n. 381;  - l'attuale disciplina delle cooperative sociali non risulta coordinata con la nuova codificazione delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2 dello  schema di decreto legislativo in esame; di conseguenza, l'omesso esercizio del potere di coordinamento normativo pregiudica Io sviluppo dell'unica forma  di impresa sociale che ha assicurato negli anni crescita e coesione (ben 7 miliardi di investimenti privati messi al servizio del welfare, per un risultato in  termini di maggiore occupazione di circa 200 mila unità negli ultimi 10 anni [fonte: Euricsel); ciò evidentemente destabilizza il settore e priva il Paese di  un'opportunità di incremento degli investimenti nel welfare, in evidente contrasto con gli obiettivi della legge di delega;  - lo schema di decreto, tutte le volte in cui richiama o cita le cooperative sociali, omette il riferimento ai consorzi di cooperative sociali di cui all'articolo 8  della legge 8 novembre 1991, n. 381, in ciò generando incertezza sull'applicabilità di taluni istituti;  - desta serie perplessità anche l'articolo 16, ove si stabilisce la facoltà, e non l'obbligo, di destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti  annuali ai Fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali: le perplessità riguardano sia la non obbligatorietà del versamento del 3 per cento,  suscettibile di rele are l'istituto all'inutilità e alla desuetudine; sia la mancata menzione della salva uardia della normativa s ecifica in tema di cooperative,  per le quali l'articolo 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 già prefigura l'obbligo di versamento del tre per cento degli utili netti annuali ai fondi  mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;  - inoltre, benché non esista un coerente criterio direttivo nella delega, l'articolo 3, comma 3, lettera b), prevede che "l'impresa sociale può destinare una  quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti ad  erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da  questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale; con ciò si rischia di favorire comportamenti, quando non elusivi,  certamente antieconomici, in contrasto con l'intento di razionalizzare le attività di interesse generale svolte in forma di impresa da strutture non lucrative,  partecipate e fiscalmente agevolate;  sotto altro profilo, l'articolo 14, comma 5 (che disciplina la devoluzione del patrimonio in caso di procedura concorsuale) rinvia all'articolo 12, comma 5  (ove si disciplina la devoluzione libera del patrimonio ad altro ente del terzo settore in ipotesi di scioglimento volontario o perdita volontaria della qualifica),  con ciò consentendo irragionevolmente che, anche in ipotesi di liquidazione coatta per insolvenza, l'impresa sociale possa liberamente devolvere il  patrimonio residuo ad un ente di propria scelta; la scelta più coerente è, al contrario, il rinvio all'articolo 15, comma 8, ove si prevede la devoluzione  obbligatoria del patrimonio ad un fondo in caso di perdita della qualifica di impresa sociale;  - la devoluzione libera di cui all'articolo 12, comma 5, neppure è soggetta ad alcuna forma di controllo o autorizzazione: ciò, oltre che discutibile per le  medesime ragioni di prevenzione delle condotte abusive, è altresì in contrasto con i principi del sistema e con la simmetrica disposizione contenuta  nell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo recante il Codice del Terzo settore (AG. 41 7), ove si prevede che la devoluzione del patrimonio dell'ente  del Terzo settore, in caso di estinzione o scioglimento, sia necessariamente condizionata al previo parere, obbligatorio e vincolante, dell'Ufficio del  Registro unico nazionale del Terzo settore, pena la nullità degli atti di devoluzione;  - pur sancendo la legge di delega la centralità e primazia dei principi di partecipazione e di democrazia economica (articolo 1, comma 1 , articolo 41 comma  1, lettere a) e d), articolo 6, lettera a), della legge 106 del 2016), Io schema di decreto propone blande garanzie quanto a partecipazione;  - inoltre, la previsione per cui la corresponsione di retribuzioni o compensi superiori del venti per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di  lavoro configurerebbe una distribuzione indiretta di utili - pur mitigata dal riconoscimento dell'esigenza di acquisire specifiche competenze e, in ogni caso,  con un incremento massimo del quaranta per cento - rischia di compromettere la possibilità di avvalersi di professionisti, ricercatori, studiosi con elevata o  elevatissima competenza. Inoltre, la legge di delega già richiama le esigenze di pubblicità e proporzionalità;  - occorre tenere conto che la definizione di commercio equo solidale, offerta dall'articolo 2, comma 1 , lettera o), rischia di non includere in modo chiaro  soggetti che promuovono, diffondono e certificano il commercio equo e solidale quali: a) gli Enti rappresentativi delle Organizzazioni di Commercio Equo e  Solidale, che garantiscono un sistema di monitoraggio degli aderenti (c.d. Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale); b) gli Enti di promozione delle  filiere e dei prodotti del Commercio Equo e Solidale, ovvero quelle organizzazioni senza scopo di lucro, con ordinamento interno a base democratica, che  prevedono la promozione e il sostegno delle filiere di Commercio Equo e Solidale, attraverso la concessione in licenza di uno o più marchi che possono  essere utilizzati in riferimento a prodotti del commercio equo e solidale la cui conformità a standardnternazionalmente riconosciuti è certificata da  organismi di certificazione accreditati; c) le Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale, aziende no profit che importano, trasformano e/o  commercializzano prevalentemente prodotti del Commercio Equo e Solidale, ovvero che distribuiscono prevalentemente prodotti del Commercio Equo e  Solidale e promuovono il Commercio Equo e Solidale (c.d. "botteghe del mondo" o "botteghe del commercio equo e solidale");  - per quello che concerne il foro competente, si segnala che il giudice delle persone giuridiche private è quello ordinario e non quello amministrativo; è pertanto necessario modificare l'articolo 15, comma 9, laddove stabilisce che il ricorso avverso i provvedimenti del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali sia proponibile innanzi al giudice amministrativo e non al giudice ordinario;  - infine, si considera incomprensibile e non coerente con la delega la previsione, contenuta nell'articolo 71 (Locali utilizzati) dello schema di decreto  relativo al Codice del terzo settore (atto del Governo n. 417), per cui le imprese sociali verrebbero escluse dalla possibilità di avere in comodato beni mobili  ed immobili di proprietà pubblica e non utilizzati per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, nonché dalla possibilità di recuperare beni culturali  immobiliari di proprietà pubblica che richiedono interventi di restauro;  il confronto con l'atto del Governo n. 417 evidenzia una non puntuale e dirimente definizione dei requisiti di non commercialità per le associazioni; tale  situazione genera incertezza normativa e prefigura rischi di contenziosi e ricorsi in fase attuativa,  esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:  - è necessario riformulare l'articolo 2, comma 1, lettera o), affinché vengano inclusi tutti i soggetti che promuovono, diffondono e certificano il Commercio  Equo e Solidale, nel modo seguente: "attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in  licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore delle filiere del commercio equo e solidale, da intendersi - nelle more della approvazione  definitiva della disciplina sul commercio equo e solidale - come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata,  situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a consentire, accompagnare e migliorare l'accesso del  produttore al mercato, attraverso il dialogo, la trasparenza, il rispetto e la solidarietà, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in  favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da  permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile";  - è altresì necessario formulare in maniera espressa il divieto di controllo dell'impresa sociale da parte di un'unica persona fisica, integrando l'articolo 4,  comma 3, ove si sancisce il principio del divieto di controllo di un'impresa sociale da parte di un ente con scopo di lucro o di un'amministrazione pubblica;  - all'articolo 7, comma 1 con riguardo ai criteri di composizione dell'organo amministrativo, occorre prevedere una disposizione che assicuri che la  maggioranza degli amministratori sia espressione dei soci o associati, prevenendo l'eterodirezione dell'impresa e, sempre per quello che concerne la  direzione dell'impresa, all'articolo 1, è necessario prevedere disposizioni che impediscano l'esistenza di imprese sociali unipersonali o comunque dominate  da un unico soggetto;  - all'articolo 12, comma 3, è necessario sopprimere le parole: "la denominazione dell'ente beneficiario della devoluzione del patrimonion, non sussistendo  nella specie alcuna ipotesi di devoluzione, semmai di trasferimento dell'azienda;  - deve essere modificata la disciplina della devoluzione del patrimonio in ipotesi di procedura concorsuale per insolvenza, intervenendo sull'articolo 14,  comma 5, e prevedendo il rinvio all'articolo 15, comma 8, anziché all'articolo 12, comma 5;  - in riferimento alla devoluzione dei patrimoni in caso di scioglimento, onde evitare comportamenti opportunistici e speculativi, occorre rafforzare gli  elementi di garanzia, soprattutto in caso di liquidazione coatta o di perdita della qualifica di impresa sociale. In questi casi, risulta necessario stabilire che  la devoluzione avvenga sempre a beneficio di uno o più enti predeterminati e non venga liberamente assegnata ad altri enti del Terzo settore. In via  alternativa, si potrebbe prevedere che la devoluzione libera ad altro ente di Terzo settore avvenga, in ogni caso, sentita la Autorità di vigilanza, e  unicamente a beneficio di enti costituiti da almeno tre anni. Occorre, in ogni caso, escludere la devoluzione del patrimonio residuo ad altre imprese sociali,  in coerenza con l'articolo 3, comma 3, lettera b), laddove si prevede la possibilità - in caso di parziale distribuzione di utili - di erogazioni gratuite solo in  favore di enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali;  è infine necessaria una riformulazione che consenta di potersi avvalere in modo esplicito di alcune, pur limitate nel numero, alte e accertate  professionalità, intervenendo sull'articolo 15, per cui la corresponsione di retribuzioni o compensi superiori del venti per cento (rapporto I a 8), rispetto a  quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro, configurerebbe una distribuzione indiretta di utili;  occorre modificare la disciplina del contributo del 3 per cento al Fondo di promozione di cui all'articolo 16, stabilendo, in primo luogo, la non applicabilità  dell'istituto alle imprese sociali cooperative, già assoggettate all'obbligo di cui all'articolo 11, comma 4, della legge n. 59 del 1992; in secondo luogo,  stabilendo l'obbligatorietà e non la facoltatività del versamento per tutte le imprese sociali di una quota pari al tre per cento degli utili netti annuali ai fondi  per la promozione e Io sviluppo delle imprese sociali ovvero alla Fondazione Italia Sociale;  - all'articolo 17, ove si prevedono norme di coordinamento e transitorie, è necessario precisare, con una modifica dell'articolo 1 della legge 8 novembre  1991, n. 381, che - tra le attività esercitabili dalle cooperative sociali di tipo a) - rientrino anche le attività di cui alle  lettere a), b), c), d), i), l), m) e p) dell'articolo 2 dello schema di decreto in esame (interventi e servizi sociali; prestazioni sanitarie riconducibili ai LEA;  restazioni socio-sanitarie; educazione, istruzione e formazione rofessionale; or anizzazionee estione di attività culturali, turistiche e ricreative;  formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo; servizi strumentali alle imprese  sociali e agli ETZ; servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate).  Formula, altresì, le seguenti osservazioni:  - occorre sostituire le parole: "cooperative sociali", ovunque ricorrano, con le seguenti: "cooperative sociali e loro consorzi";  - è altresì opportuno sopprimere la possibilità di erogare gratuitamente gli avanzi a soggetti non soci del Terzo settore, prevista all'articolo 3, comma 3,  lettera b);  - all'articolo 7, comma l, è opportuno sostituire l'intera disposizione con la seguente: "La nomina degli amministratori spetta all'assemblea degli associati e  dei soci dell'I,S. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci e gli associati";  - con riferimento all'articolo 10, comma 5, si invita ad esplicitare che, nelle Regioni a statuto speciale, ove è consentito, la revisione legale dei conti sia  esercitata dalla riconosciuta associazione di rappresentanza del movimento cooperativo che vigila l'impresa sociale ai sensi dell'articolo 15;  - all'articolo Il, comma 4, lettera a), occorre stabilire la obbligatorietà, e non la eventualità, del coinvolgimento nell'assemblea dei rappresentanti dei  lavoratori e degli utenti;  - all'articolo 13, comma 2, oltre alla previsione del numero massimo di volontari impiegati nell'attività di impresa, è opportuno inserire il monte ore massimo  che può essere svolto dagli stessi;  - è opportuno precisare che il ricorso di cui all'articolo 15, comma 9, debba presentarsi dinnanzi al giudice ordinario anziché al giudice amministrativo;  - all'articolo 17, ove si prevedono norme di coordinamento e transitorie, è opportuno prevedere, con una modifica dell'articolo 8 della legge 8 novembre  1991 , n. 381 , la possibilità di computare nel settanta per cento della base sociale dei consorzi sodali anche le imprese sociali diverse dalle cooperative  sociali;  - quanto ai settori di attività, appaiono poco comprensibili alcune limitazioni, come escludere la possibilità di svolgere funzioni di protezione civile come  impresa sociale o precludere alle imprese sociali la gestione di beni confiscati o le attività di accoglienza dei migranti. |
| Assegnato alla 5a Commissione  permanente (Bilancio) in sede  consultiva il 22 maggio 2017;  annuncio nella seduta pom. n. 827  del 23 maggio 2017; scadenza  termine il 21 giugno 2017 |  |
| Assegnato alla ? Commissione  permanente (Giustizia) in sede  osservazioni il 22 maggio 2017;  annuncio nella seduta pom. n. 827  del 23 maggio 2017; scadenza  termine l'11 giugno 2017 | Tema sinora non calendarizzato |
| Assegnato alla 11a Commissione  permanente (Lavoro, previdenza  sociale) in sede osservazioni il 22  maggio 2017; annuncio nella seduta  pom n. 827 del 23 maggio 2017;  scadenza termine l'11 giugno 2017 |  |
| **• Atto del Governo sottooosto a parere parlamentare N. 419** | |
| Assegnato alla 5a Commissione  permanente (Bilancio) in sede  consultiva il 22 maggio 2017;  annuncio nella seduta pom. n. 827  del 23 maggio 2017; scadenza  termine il 21 giugno 2017 | <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=1028039>  **Legislatura 17ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 760 del 21/06/2017**  **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 419**   La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione:  -           che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 4 sia sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. |
| Assegnato alla **1a Commissione**  **permanente (Affari**  **Costituzionali)** in sede osservazioni  il 22 maggio 2017; annuncio nella  seduta pom. n. 827 del 23 maggio  2017; scadenza termine l'11 giugno  2017 | <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=1027810>  Legislatura 17a • 1a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 198 del 20/06/2017  **Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (n. 419)**  (Osservazioni alla 5a Commissione. Esame, Osservazioni non ostative)  Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAE) dopo aver riferito sullo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per  quanto di competenza, osservazioni non ostative.  Conviene la Sottocommissione. |
| Assegnato alla **2 Commissione**  **permanente (Giustizia**) in sede  osservazioni il 22 maggio 2017;  annuncio nella seduta pom. n. 827  del 23 maggio 2017; scadenza  termine l'11 giugno 2017 | Tema sinora non calendarizzato |
| Assegnato alla **6a Commissione**  **permanente (Finanze e tesoro**) in  sede osservazioni il 22 maggio 2017;  annuncio nella seduta porn. n. 827  del 23 maggio 2017; scadenza  termine l'11 giugno 2017 | <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=1027287>  Legislatura 17a - 6a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 499 del 14/0612017  OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE  SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 419  La Commissione, esaminato per le parti di competenza l'atto in titolo,  considerato  che lo stesso razionalizza e stabilizza, anche dal punto di vista applicativo, la facoltà di destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito  delle persone fisiche a determinati destinatari o settori meritevoli di sostegno,  che risulta confermato che la scelta del contribuente attraverso l'indicazione del codice fiscale del destinatario garantisce l'integrale erogazione delle  somme stesse nel rispetto del limite di spesa complessiva definito con la legge di bilancio; che la scelta del settore senza indicazione del destinatario  concorre a determinare proporzionalmente le somme da erogare a riparto per le finalità previste dalla legge;  che l'articolo 10 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 23 aprile 2010 determina i criteri del riparto del cinque per mille identificando la  modalità di scelta dei contribuenti, escludendo che la scelta non espressa sia la mancata indicazione di destinazione del cinque per mille.  Esprime parere favorevole a condizione che:  l) le somme inferiori alla cifra minima definita nel decreto del Presidente del consiglio dei ministri 23 aprile 2010 di cui all'articolo 4 siano comunque  destinate dalle amministrazioni erogatrici a sostegno di attività svolte per le finalità indicate dall'articolo 3 dello schema di decreto legislativo;  2) che l'articolo 5, comma I dello schema sia modificato per chiarire che le scelte "non espresse" dai contribuenti si intendono esclusivamente i casi di  errore o di mancata destinazione del cinque per mille come indicati dall'articolo 10 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile  2010. |
| Assegnato alla **7 Commissione**  **permanente (Istruzione pubblica,**  **beni culturali**) in sede osservazioni il  22 maggio 2017; annuncio nella  seduta pom n. 827 del 23 maggio  2017; scadenza termine l'11 giugno  2017 | <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=1027581>  **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE**  **SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 419**    La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto legislativo in titolo,    tenuto conto che esso reca una disciplina organica del cinque per mille per quanto attiene la razionalizzazione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio, la semplificazione delle procedure per il calcolo e l'introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate;               considerato che tra i destinatari dell'istituto sono inclusi, fra gli altri, anche gli enti del terzo settore, le università e istituti universitari, gli enti ed istituzioni di ricerca scientifica e le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);   rilevato favorevolmente che, dal 2012, tra le finalità è stato inserito anche il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;   considerato altresì che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2016, sono state disciplinate le nuove modalità per l'individuazione dei soggetti ammessi al riparto della quota del cinque per mille destinata al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;   osservato che, per quanto di interesse, non vengono innovate le finalità del cinque mille, mentre si prevede la predisposizione di un elenco permanente degli iscritti, secondo criteri e modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con cui saranno altresì individuati i parametri di riparto della quota del cinque per mille, stabilendo l'importo minimo erogabile;   preso atto che gli enti del terzo settore ammessi al beneficio, secondo lo schema di decreto legislativo recante il Codice del Terzo settore (atto del Governo n. 417), sono quelli che svolgono, fra l'altro, attività di:  ·       educazione, istruzione e formazione professionale;  ·       interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;  ·       formazione universitaria e post-universitaria;  ·       ricerca scientifica di particolare interesse sociale;  ·       organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;  ·       organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;  ·       formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;   esprime osservazioni favorevoli. |
| Assegnato alla **11 la Commissione**  **permanente (Lavoro, previdenza**  **sociale)** in sede osservazioni il 22  maggio 2017; annuncio nella seduta  pom. n. 827 del 23 maggio 2017;  scadenza termine l'11 giugno 2017 | <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=1027842>  **Legislatura 17ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 324 del 20/06/2017**      **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE**  **SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 419**    L’11a Commissione permanente,  esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,  premesso che esso si propone il completamento della riforma strutturale dell'istituto del 5 per 1000, mediante la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio, nonché la semplificazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti;  valutato che le modifiche all’istituto sono coerenti con il nuovo assetto normativo discendente dalla legge n. 106 del 2016, che presenta una nozione di ente del Terzo settore onnicomprensiva, prevedendo la riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti del settore medesimo;  osservato che lo schema in esame introduce maggiori obblighi di trasparenza e informazione, a carico dei beneficiari e dell'amministrazione erogatrice,  esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con il seguente rilievo.  Si invita la Commissione di merito ad approfondire i meccanismi di riparto della parte del cinque per mille su cui i contribuenti hanno espresso la loro disponibilità a devolvere, nel caso in cui tuttavia, per una serie di motivi ostativi - quali ad esempio la mancata o erronea indicazione del codice identificativo dei beneficiari - tali somme non possano essere attribuite. Nel caso di generica indicazione della categoria di beneficiari, si ritiene che esse dovrebbero essere assegnate ai beneficiari della medesima categoria scelti dai contribuenti in proporzione alla quota parte di opzione (firma) a favore di ciascuno. Ove ci sia stata indicazione incompleta dell'ente, si ritiene che le somme debbano rientrare nella fiscalità generale. |
| Assegnato alla **12 Commissione**  **permanente (Igiene e sanita)** in  sede osservazioni il 22 maggio 2017;  annuncio nella seduta pom. n. 827  del 23 maggio 2017; scadenza  termine l'11 giugno 2017 | Tema sinora non calendarizzato |

**CAMERA**

|  |  |
| --- | --- |
| Atto n, 417 - Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore | |
| **XII Affari Sociali**  (Assegnato il 22 maggio  2017 - Termine il 21 giugno 2017  Paere favorevole condizioni e osservazioni il 22/06/17 | <http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2017&mese=06&giorno=22&view=filtered_scheda&commissione=12#data.20170622.com12.allegati.all00020>  **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**        La XII Commissione,            esaminato, nelle sedute del 30 maggio, dell'8, del 13, del 20, del 21 e del 22 giugno 2017 lo schema di decreto legislativo recante Codice del Terzo settore (atto n.  417);            tenuto conto delle audizioni informali svoltesi presso la medesima Commissione il 5 e il 14 giugno 2017 e preso visione delle memorie scritte depositate dai soggetti auditi nel corso di tali audizioni;            preso atto che lo schema del decreto legislativo in oggetto dà attuazione alla legge delega – in particolare all'articolo 1, comma 2, lettera b) – disponendo il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito Codice del Terzo settore;            considerato che tale attività di revisione e riordino è finalizzata alla valorizzazione del contributo del Terzo settore allo sviluppo del Paese e alla sua tenuta sociale, ponendosi la predetta legge delega l'obiettivo di concentrare la tutela e la valorizzazione delle realtà effettivamente meritevoli rispetto al più vasto campo dell'associazionismo attraverso la predisposizione di una normativa volta a favorire tali realtà in termini fiscali e di semplificazione;            sottolineato come la riforma in oggetto non riguardi la totalità delle realtà presenti nel mondo dell'associazionismo in quanto, oltre alla tutela costituzionale della libertà di associazione, garantita dagli articoli 2 e 18 della Costituzione, rimangono in vigore gli articoli del libro primo, titolo II, del codice civile, che regolano la materia delle associazioni e delle fondazioni. Il Codice riguarda, quindi, gli enti che scelgono di aderire al Terzo settore e di iscriversi al Registro unico nazionale, che è condizione necessaria per l'applicabilità del Codice;            rilevato, in termini generali, come lo schema di decreto presenti un contenuto complesso, improntato sulla ricerca di un equilibrio tra le esigenze di riforma, da un lato, e il rispetto e la valorizzazione delle tante esperienze positive che esistono allo stato attuale nel Paese, dall'altro;            evidenziato, tuttavia, come non venga data piena attuazione agli obiettivi posti alla base della legge n.  106 del 2016 soprattutto perché, permanendo la normativa di carattere generale del codice civile, e prevedendo il Codice una serie di nuovi adempimenti burocratici decisamente onerosi, a fronte di vantaggi fiscali in continuità con il passato, una parte dei soggetti interessati potrebbe ritenere più vantaggioso rimanere nell'ambito della normativa dettata dal codice civile. Il fenomeno è particolarmente evidente per le associazioni sportive, per le quali è indubbio che la legge 16 dicembre 1991, n.  398, risulti più vantaggiosa; altrettanto si può ipotizzare per gli enti ecclesiastici;            osservato che, invece, rimane sostanzialmente non attuata la delega contenuta alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge n.  106 del 2016, concernente la revisione del codice civile, per le ragioni che saranno via via puntualizzate nel corso del parere;            rilevato, per quanto riguarda le singole disposizioni recate dallo schema in esame, che:                l'articolo 5, nell'elencare le attività di interesse generale, contiene al tempo stesso alcune indicazioni alquanto restrittive, altre invece eccessivamente generiche. Inoltre, alcuni settori risultano assenti ovvero non chiaramente indicati, quali ad esempio la difesa dei consumatori – che non può essere ridotta a rappresentanza economica –, i settori dell'auto-aiuto e della mutualità – nei quali si stanno sperimentando modalità innovative di economia sociale anche grazie alla sharing economy –, la promozione delle politiche di genere, la lotta agli sprechi alimentari (legge n.  66 del 2016), il contrasto alla povertà (legge n.  33 del 2017) e alla povertà educativa, il contrasto al bullismo e al cyberbullismo (legge n.  71 del 2017), le attività connesse all'attuazione della legge n.  112 del 2016, sul cosiddetto «Dopo di noi» (tutte attività, queste ultime, riconducibili a leggi approvate nel corso della presente legislatura, con un apporto rilevante della Commissione Affari sociali);                le definizioni delle attività di interesse generale sembrano sbilanciate nel senso di riferirsi agli enti erogatori di servizi piuttosto che a quelli di advocacy; inoltre, alcune definizioni sono diverse rispetto a quelle utilizzate nello schema di decreto legislativo in materia di riordino dell'impresa sociale (Atto n.  418);                appare incomprensibile il restringimento delle prestazioni socio-sanitarie – di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) – alla sola erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), in quanto porterebbe ad escludere attività di carattere solidaristico che non siano ricomprese nei LEA (quale ad esempio quella svolta da un ambulatorio odontoiatrico mobile rivolto alla cure gratuite in favore di persone disagiate, in quanto le cure dentali non sono ricomprese nei LEA); inoltre, l'uso della parola «prestazione « invece di «attività» tiene fuori dal perimetro del Terzo settore enti che storicamente ne fanno parte quali ad esempio quelli che si occupano della donazione gratuita di sangue o di organi (la prestazione, infatti, è la trasfusione, non la donazione);                la previsione delle attività ricreative e di quelle turistiche di interesse sociale – di cui all'articolo 5, comma 1, lettere i) e k) – sono suscettibili di creare un certo allarme presso le imprese profit che svolgono la propria attività in questi settori data la possibilità di abusi, ciò che induce a volerne precisare meglio l'ambito;                il riferimento all'agricoltura sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera s), rischia di generare dubbi interpretativi, in quanto pone rilevanti problemi di coordinamento con il combinato disposto degli articoli 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e 5, della legge n.  141 del 2015, sull'agricoltura sociale, ai sensi del quale la possibilità che le attività di agricoltura sociale individuate dalle predette lettere, di tipo imprenditoriale, possano essere svolte in associazione con soggetti non imprenditoriali del Terzo settore, non significa che l'apporto collaborativo di detti enti non imprenditoriali sia inquadrabile nell'ambito dell'agricoltura sociale;                l'articolo 8, nel prevedere l'obbligo di destinazione del patrimonio degli enti del Terzo settore all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, indica una serie di comportamenti potenzialmente elusivi del divieto di distribuzione degli utili in riferimento soprattutto al personale, mentre nulla prevede circa i rischi conseguenti ad altri tipi di comportamenti quali ad esempio la creazione di più enti, emanazione del primo, o il rapporto con gli enti soci;                la previsione contenuta nella lettera d) del comma 3 dell'articolo 8, in base alla quale si considerano distribuzione di utili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di mercato, anche a coloro che hanno effettuato erogazioni liberali a favore dell'organizzazione e ai loro parenti fino al terzo grado e affini entro il secondo grado, non sembra poter essere concretamente applicata nei confronti degli enti di dimensioni maggiori a cui verrebbe richiesto di sapere quale relazione intercorre tra un donatore, magari on line, e un utente;                l'articolo 11 prevede, per le imprese sociali, che l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfi il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, impedendo in tal modo un controllo adeguato sia sulla dimensione «sociale» che su quella «non lucrativa»; si ritiene che debba comunque permettersi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di verifica e di controllo, di intervenire, anche eventualmente prevedendo la doppia cancellazione;                all'articolo 12 – e, successivamente, agli articoli 32 e 35 – si impone a tutti gli enti la modifica della ragione sociale, che costituisce un adempimento burocratico costoso e inutile, ritenendosi invece più ragionevole ampliare quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 11, in merito all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore;                un'ulteriore misura di semplificazione deriverebbe dalla soppressione dell'articolo 13, comma 3, in quanto non si comprende a che titolo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrebbe definire una modulistica comune in materia di bilancio quando la materia è regolata da norme civilistiche e, soprattutto, dalle esigenze del fisco;                sempre per evidenti ragioni di semplificazione, i bilanci di cui all'articolo 14 dovrebbero diventare il «contenitore» di tutte le informazioni richieste in diversi articoli dello schema di decreto e che al suddetto registro, per ragioni di risparmio, dovrebbe essere inviata non più di una comunicazione annuale;                all'articolo 15, non appare appropriato l'utilizzo di termini quali «registro» o «libri» al posto di «elenco» e «verbale», ciò che suscita preoccupazioni da parte delle associazioni di piccole dimensioni. Occorrerebbe, inoltre, prevedere la gestione informatizzata dei libri sociali obbligatori;                l'articolo 17 sembra non essere conforme allo spirito della legge delega, di considerare la tutela dello status del volontario e la specificità delle organizzazioni di volontariato (ODV) – ex articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n.  106 del 2016 – in quanto, nella prima parte, si concentra più sugli enti che sui volontari, non distingue tra enti del Terzo settore e la specificità delle ODV, e non riconosce quanto di volontario ci sia nell'impegno per la vita associativa;                pur ritenendosi apprezzabile l'intento, dello stesso articolo 17, commi 3 e 4, di risolvere l'annosa questione dei rimborsi inserendo un tetto e ponendo in capo al singolo la responsabilità di rendicontare, si osserva tuttavia come, estendendo la possibilità del rimborso al volontario dalle sole ODV a tutti gli enti del Terzo settore, comprese quindi le imprese sociali e le cooperative, il rischio di abusi sia molto alto pur alla presenza del comma 5;                il comma 6 dell'articolo 17 andrebbe soppresso in quanto non riconosce la connessione esistente tra le attività di volontariato e l'impegno nella vita associativa;                fra le eccezioni di cui comma 7 dell'articolo 17, andrebbe aggiunto il riferimento alla legge n.  74 del 2001, che riconosce il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico;                la distinzione tra volontari occasionali e altri volontari dovrebbe essere tenuta presente nell'articolo 18 al fine di non gravare con oneri amministrativi, prevedendo forme collettive di assicurazione;                nonostante il Titolo IV rechi: «Delle associazioni e delle fondazioni del Terzo settore», alle fondazioni non è dedicato specificamente alcun articolo; sono, infatti, considerate solo quelle filantropiche, che costituiscono tuttavia solo una parte delle fondazioni, che rimangono, pertanto, sostanzialmente regolate – salvo che per l'acquisizione della personalità giuridica – dal codice civile, e tale scelta potrebbe causare in futuro notevole problemi interpretativi;                gli articoli 21 e seguenti, che regolano in maniera eccessivamente puntuale l'organizzazione e la vita democratica degli enti del Terzo settore e non prevedono sostanziali distinzioni tra associazioni riconosciute e non riconosciute, parrebbero in contrasto con l'articolo 2 della legge delega, diretto a riconoscere l'autonomia statutaria degli enti e a semplificare la normativa vigente;                all'articolo 30, dovrebbero essere richiamati i parametri di cui all'articolo 31 per quanto riguarda i limiti al di sopra dei quali deve essere nominato un organo di controllo, al fine di non penalizzare gli enti del Terzo settore rispetto alle società profit quali ad esempio le società a responsabilità limitata;                l'articolo 32, dedicato alle ODV, suscita perplessità sotto diversi profili, in primis con riferimento alla conformità rispetto all'articolo 5 della legge n.  106 del 2016, per cui si ritiene preferibile riprendere la definizione delle ODV recata dall'articolo 3 della legge n.  266 del 1991, considerata più chiara e più «valoriale» di quella meramente matematica proposta dal testo in esame;                l'articolo 32, inoltre, sembra non tenere presente che, a differenza dalle associazioni di promozione sociale (APS), le ODV sono costituite prevalentemente da soci volontari; pertanto, la natura stessa dell'ODV determina che il controllo dell'organizzazione sia nelle mani dei soci volontari. Diversi soggetti auditi hanno chiesto la soppressione del comma 2 o, almeno, che possano essere soci enti no profit, potendosi così considerare anche gli enti religiosi;                condivisibile all'articolo 32 il riconoscimento della specificità dell'organizzazione della protezione civile, altrettanta attenzione andrebbe data alle regole regionali quando impongano criteri di accreditamento delle ODV;                con riferimento all'articolo 33, in tema di risorse con cui gli enti del Terzo settore svolgono la propria attività, si evidenzia una distonia tra la previsione del comma 2, che prevede la possibilità di ricevere contributi, anche pubblici, e quella del comma 3, ai sensi della quale essi possono ricevere dai beneficiari e dai terzi, compresi gli enti pubblici, solo il rimborso spese. Si ritiene che tale distonia vada risolta, che tale previsione vada meglio coordinata con quelle degli articoli 56, in tema di convenzioni, e 84, in tema di attività commerciale, e che vada mantenuto il precedente divieto di accettare soldi dai beneficiari;                l'articolo 33 suscita, inoltre, perplessità nella parte in cui dispone che il numero dei lavoratori impiegati nell'attività delle ODV non può essere superiore al venti per cento del numero dei volontari, laddove la legge n.  266 del 1991 assumeva come parametro quello dei «limiti necessari al loro funzionamento oppure occorrenti a specializzare e qualificare l'attività svolta»;                in generale per il volontariato sarebbe opportuno il ripristino dell'articolo 17 della legge 266 che consentiva di riconoscere la possibilità all'interno dei contratti di lavoro di flessibilità per favorire la partecipazione alle attività;                l'articolo 35, nel definire le APS, le assimila sostanzialmente alle ODV, non evidenziandone la caratteristica principale – ovvero la dimensione mutualistica piuttosto che solidaristica, a differenza delle ODV, oltre ad escludere ingiustificatamente, tra le attività, il commercio equo e solidale, mentre include in maniera altrettanto ingiustificata gli ambiti della formazione universitaria e della ricerca e, al comma 3, pone un limite che risulta problematico, soprattutto per le associazioni sportive;                l'articolo 36 la cui rubrica è «risorse» concentra esclusivamente sul tema del personale e ci si chiede con quali risorse le APS potranno attivarsi, nulla viene poi previsto per contrastare il fenomeno delle associazioni in ambito ricreativo nelle quali a volte la dimensione di socio è limitata a una serata;                l'articolo 41, concernente le reti associative sembra trascurare la rappresentanza settoriale, che si riferisce agli enti aventi interessi comuni, negli stessi ambiti di attività, soprattutto per quanto riguarda l'interlocuzione con i ministeri competenti;                gli articoli compresi tra il 46 e il 54, concernenti il registro unico nazionale del Terzo settore, presuppongono la massima condivisione con le regioni, alle quali spetta la gestione operativa del registro, al fine di evitare il moltiplicarsi di regole non omogenee. Si rileva, inoltre, che tali articoli prevedono un numero eccessivo di comunicazioni al registro, che rischiano di tradursi in oneri particolarmente gravosi per gli enti del Terzo settore, mentre si ritiene che, a seguito dell'iscrizione, tutte le informazioni richieste dovrebbero essere contenute nel bilancio o nel rendiconto, se di natura economica, ovvero nel bilancio sociale o nella relazione prevista dall'articolo 13 se di altra natura, in modo che gli obblighi si riducano a un solo invio annuale;                le disposizioni recate dalle disposizioni comprese nel Titolo VII, che regolano i rapporti tra enti del Terzo settore ed enti pubblici (articoli da 55 a 57), sembrano complessivamente condivisibili, considerato che tali disposizioni non possono che muoversi entro i limiti posti dalla normativa europea e dal recente Codice degli appalti. Si ritiene necessario, tuttavia, prevedere, almeno per le materie richiamate dall'articolo 117 della Costituzione, il rispetto della normativa regionale, in particolare quando questa preveda forme di accreditamento degli enti del Terzo settore;                appaiono problematiche, in termini generali, le disposizioni recate dal capo II del Titolo VIII (articoli da 58 a 76), dedicato ai Centri di servizio del volontariato (CSV), alla luce dei principi posti dall'articolo 5 della legge n.  106 del 2016 quali: la democraticità delle associazioni a cui fanno capo i CSV e, di conseguenza, della loro federazione, il controllo sui CSV affidati agli organismi regionali tra di loro coordinati sul piano nazionale, l'efficientamento del sistema, al fine di far fronte alla riduzione delle risorse. Lo schema di decreto in esame, invece, prevede: la costituzione di una fondazione nazionale per la gestione a livello nazionale delle risorse e del controllo, spostando così sul livello nazionale funzioni esplicitamente assegnate a livello regionale; accorpamenti tra regioni; il ruolo subordinato ed esecutivo dei CSV, che sono pur sempre associazioni di associazioni;                in particolare, all'articolo 61 si confondono i limiti posti dalla legge all'attività dei CSV con il contenuto dello statuto, rispetto al quale ad ogni associazione dovrebbe essere riconosciuto un certo margine di libertà;                in base al comma 2 dell'articolo 61, sono assegnate all'organismo nazionale di controllo (ONC) funzioni che l'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 106, assegna agli organismi territoriali di controllo (OTC);                all'articolo 71, non si comprende la ragione dell'utilizzo dell'espressione: «purché non di tipo produttivo»;                considerato, inoltre, il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza speciale del 31 maggio 2017;                preso, altresì, atto dei rilievi espressi in data 21 giugno dalla VI Commissione (Finanze), ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, che si recepiscono in parte, come condizioni ed osservazioni inserite nel presente parere,        esprime  PARERE FAVOREVOLE  con le seguenti condizioni:        provveda il Governo a:            1) all'articolo 4, comma 1, inserire la formula già utilizzata all'articolo 10 del decreto legislativo n.  460 del 1997 per le ONLUS, sostituendo le parole: «ed ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione» con le seguenti: «le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti»;            2) all'articolo 4, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4»;            3) all'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:                I) alla lettera a), sia inserito un riferimento anche alle leggi n.  104 del 1992 («Integrazione sociale e diritti delle persone handicappate»), n.  112 del 2016 (cosiddetto «Dopo di noi»), n.  33 del 2017 («Contrasto della povertà»), nonché alla legislazione regionale prodotta in materia;                II) alla lettera b), siano sostituite le parole: «prestazioni sanitarie» con le seguenti: «interventi sanitari» e siano soppresse le parole: «riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza»;                III) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla normativa regionale di riferimento»;                IV) alla lettera e), alla parola: «servizi» siano premesse le seguenti: «attività e» e, alla fine della lettera, siano aggiunte le parole: «nonché alla lotta allo spreco alimentare e alla promozione della donazione e alla distribuzione a fini di solidarietà sociale ai sensi della legge 19 agosto 2016, n.  166»;                V) sia sostituita la lettera h) con la seguente: «promozione, finanziamento o conduzione diretta della ricerca scientifica di particolare interesse sociale»;                VI) alla lettera i), dopo le parole: «ricreative di interesse sociale» siano aggiunte le seguenti: «per finalità, utenza e contesto sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, del dono, dell'associazionismo, dell'imprenditorialità sociale, del consumo responsabile e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo»;                VII) sia sostituita la lettera l) con la seguente: «l) formazione extra scolastica di carattere formale e informale, contrasto della dispersione scolastica, prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e contrasto della povertà educativa, nonché formazione professionale realizzata da enti accreditati dalle regioni, finalizzata al rilascio di qualificazioni professionali»;                VIII) sia sostituita la lettera o) con la seguente: «attività commerciali, produttive, di educazione e di informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore delle filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a consentire, accompagnare e migliorare l'accesso del produttore al mercato, attraverso il dialogo, la trasparenza, il rispetto e la solidarietà, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile»;                IX) alla lettera w), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, promozione delle politiche di genere e tutela dei consumatori»;                X) alla lettera z), siano premesse le seguenti parole: «promozione della cultura della legalità e»;                XI) dopo la lettera z), sia aggiunta la seguente: «aa) sostegno e promozione di scambio e di aiuto reciproco anche attraverso le associazioni denominate «banche dei tempi», ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.  53», nonché interventi a sostegno della genitorialità;            4) all'articolo 6, sostituire le parole: «e strumentali» con le seguenti: «o strumentali» e aggiungere, in fine, le parole: «, comprensive dell'impegno gratuito e volontario»;            5) all'articolo 8 apportare le seguenti modifiche:                I) al comma 3, lettera a), siano sostituite le parole: «che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, ed in ogni caso superiori a euro ottantamila annui» con le seguenti: «che operano nei medesimi settori o di analoga dimensione economica»;                II) al medesimo comma 3, sia soppressa la lettera d), in quanto concretamente inapplicabile;            6) all'articolo 14, comma 2, dopo la parola: «associati» aggiungere le seguenti: «non lavoratori»;            7) all'articolo 16, in analogia con quanto previsto dallo schema di decreto legislativo in materia di riordino dell'impresa sociale (AG 418), modificare il rapporto della differenza retributiva tra lavoratori dipendenti e dirigenti da uno a sei a uno a otto;            8) all'articolo 17, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti: «1. Il volontario è colui che per sua libera scelta svolge attività a favore della comunità e del bene comune per fini di solidarietà anche per il tramite di un ente del Terzo settore mettendo a disposizione, in modo gratuito e senza fini di lucro, anche indiretto, il proprio tempo, le proprie capacità relazionali e professionali. 2. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi, salvo quanto previsto per le ODV dagli articoli 32 e 33, di volontari nello svolgimento delle proprie attività, e anche ai fini di quanto previsto all'articolo 18 tengono apposito elenco dei volontari che prestano la propria opera con continuità»;            9) all'articolo 17, sopprimere il comma 6;            10) all'articolo 17, comma 7 aggiungere il riferimento alla legge n.  74 del 2001, che riconosce il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico;            11) all'articolo 21, comma 1, sopprimere le parole: «e le eventuali sedi secondarie»;            12) all'articolo 22, prevedere un termine massimo entro il quale il registro deve pronunciarsi, scaduto il quale deve valere il principio generale del silenzio assenso;            13) all'articolo 25, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Le disposizioni di cui agli articoli 24, commi 1, 2 e 3, e del presente articolo, non si applicano alle reti associative di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 41; in ogni caso, gli atti costitutivi o gli statuti devono rispettare il principio di democraticità, di elettività delle cariche sociali, e devono prevedere gli obblighi degli associati»;            14) all'articolo 32, sostituire il comma 1 con il seguente: «Le ODV sono enti del Terzo settore liberamente costituiti per il raggiungimento di scopi solidaristici, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Sono costituiti in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta con almeno sette associati volontari o tre ODV, e svolgono una o più delle attività di cui all'articolo 5». Conseguentemente, al medesimo articolo 32, sopprimere il comma 3;            15) al medesimo articolo 32, comma 2, prevedere la possibilità che siano ammessi anche soci non volontari;            16) all'articolo 33, comma 2, dopo le parole: «raccolta fondi» aggiungere le seguenti: «e attività commerciali marginali di cui agli articoli 6 e 84»; al medesimo comma, sopprimere il riferimento al comma 4 dello stesso articolo, in quanto l'articolo 33 contiene solo 3 commi;            17) all'articolo 35, sostituire il comma 3 con il seguente: «Le APS costituite esclusivamente o in maggioranza da altre APS, possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti non profit, a condizione che il loro numero non sia superiore al trenta per cento del numero delle APS. Tale condizione non si applica alle associazioni costituite in maggioranza da soci persone fisiche»;            18) all'articolo 39, concernente il bilancio sociale degli enti filantropici, dopo la parola: «importi» aggiungere le seguenti: «, nonché i beneficiari diversi dalle persone fisiche,»;            19) sostituire il comma 1 dell'articolo 41 nei seguenti termini: «Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. Sono reti associative: a) le reti settoriali che associano almeno 20 enti del Terzo settore che esercitano la stessa attività di interesse generale in almeno cinque regioni; b) le reti associative nazionali che associano, anche indirettamente, attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome; c) le associazioni singole o aggregate con oltre centomila associati persone fisiche e con proprie sedi operative in almeno dieci regioni o province autonome». Conseguentemente, coordinare nel testo le altre disposizioni concernenti le reti associative;            20) all'articolo 50, comma 3, sopprimere l'obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di modifica della sezione di appartenenza al Registro;            21) all'articolo 53, comma 2, sopprimere il rinvio all'approvazione di leggi regionali per la disciplina dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione degli enti del Terzo settore, che sembrerebbe tradursi in un inutile appesantimento, anche perché in ogni caso spetta alle regioni l'individuazione dello strumento normativo da utilizzare;            22) all'articolo 56, prevedere che le regole imposte dai commi 2 e seguenti si applicano alle convenzioni firmate dopo la pubblicazione del presente decreto;            23) all'articolo 57, dopo le parole: «rete associativa di cui all'articolo 41» aggiungere le seguenti: «o accreditati sulla base delle normative regionali»;            24) all'articolo 60, lettere a) e b), sopprimere le parole: «ove richiesto» con riferimento agli atti da sottoporre al parere, peraltro non vincolante, del Consiglio nazionale del Terzo settore»;            25) trasferire in una disposizione ad hoc il contenuto dell'articolo 61, comma 1, lettere b), c), k), l), in quanto attinente a limiti posti dalla legge e non si riferiscono, quindi allo statuto;            26) all'articolo 61, aggiungere il seguente comma: «Nelle regioni interessate dal sisma in centro Italia gli organismi territoriali di controllo (OTC) possono conservare in via transitoria e per un massimo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto il numero attuale dei CSV»;            27) riassegnare agli OTC la decisione sul numero dei CSV e sulla loro collocazione, conformemente con l'articolo 5 della legge n.  106 del 2016, sulla base dei criteri indicati dall'ONC, fondati sui principi di efficienza, efficacia ed economicità e con la garanzia della presenza dei CSV in ogni regione e in proporzione alla popolazione. Conseguentemente, all'articolo 61, sopprimere il comma 2, e coordinare tale disposizione con articolo 64, comma 5, lettera c);            28) disciplinare le competenze dell'associazione dei CSV più rappresentativa, di cui al comma 7 dell'articolo 62, in modo analogo a quanto previsto per i CSV, in particolare in tema di democrazia interna, incompatibilità e limiti dei mandati;            29) all'articolo 64, comma 2, in merito alla composizione dell'ONC, alla lettera b) sostituire i due rappresentanti dei CSV con «due rappresentanti indicati Consiglio nazionale del terzo settore, di cui uno espressione del volontariato», dal momento che l'ONC è chiamato a valutare i CSV, e, alla lettera d), prevedere «due membri designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno espressione delle regioni e l'altro dell'ANCI» anziché un membro;            30) sostituire il comma 2 dell'articolo 65 con il seguente: «Gli OTC sono costituiti in ciascuna regione e provincia autonoma, fatta salva la possibilità di accorpamenti in ragione della dimensione dell'area territoriale di riferimento». Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente: «un membro per ogni regione per ciascun OTC, designato dalle regioni e/o dalle province autonome del territorio di riferimento»;            31) prevedere il pieno utilizzo dei 170 milioni di stanziamento, ripartendo le risorse assegnate tra: la copertura delle disposizioni di cui all'articolo 73 del provvedimento in oggetto, evitando così l'ulteriore riduzione del Fondo per le politiche sociali; l'incremento del numero dei volontari da avviare al Servizio civile; il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore di cui all'articolo 72, nonché il sostegno alle attività di registrazione, vigilanza e controllo;            32) all'articolo 77, comma 4, premettere la parola: «almeno» alle parole: «pari al maggiore»; apportare, quindi, la medesima modifica al periodo successivo relativo ai certificati di deposito con scadenza non inferiore a 12 mesi;            33) all'articolo 77, comma 8, chiarire che l'esonero della contribuzione di vigilanza a favore della CONSOB da parte degli istituti di credito è limitato alle contribuzioni relative alle attività concernenti la sola emissione dei titoli di solidarietà di cui al medesimo articolo 77;            34) sostituire l'articolo 79 con il seguente: ART. 79 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi). – 1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonché le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, in quanto compatibili. 2. Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle autorizzate, accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, l'Unione europea ed altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando le stesse sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici delle amministrazioni di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento. Ai fini del calcolo del costo effettivo si tiene conto anche del valore normale delle attività di cui all'articolo 17 e delle erogazioni gratuite di beni o servizi.        3. Sono altresì considerate non commerciali: a) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), se svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1 la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell'ente medesimo nonché ai risultati prodotti; b) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), affidate dagli enti di cui al comma 1 ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n.  135.        4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di cui al comma 5: a. i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; b. i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.        5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo nonché le attività di cui all'articolo 6, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4, tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali. Il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.        6. Si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati, familiari o conviventi degli associati in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati, a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati, familiari o conviventi degli associati, verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità». Con riferimento all'articolo 79 comma 5, dello schema di decreto, è necessario chiarire che devono essere considerate afferenti alla parte non commerciale le entrate relative ad operazioni di cause related marketing (marketing sociale) quali quelle di cessione gratuita del marchio, e le «entrate gratuite» (valorizzazione dei beni donati e dei servizi erogati a titolo gratuito);            35) all'articolo 80 dello schema di decreto, inserire, dopo il comma 4, il seguente: «5. Gli enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi del presente articolo sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.  427 e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n.  549, nonché degli indici sistematici di affidabilità di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.  193 convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n.  225». Si ritiene altresì necessario specificare con norma interpretativa che le perdite fiscali degli enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa, generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario, possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del medesimo articolo 80, secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917;            36) all'articolo 81 integrare il comma 1 prevedendo che il bonus possa spettare anche per erogazioni a favore di enti del Terzo settore in senso ampio, ricomprendendo quindi anche le imprese sociali. Al fine di evitare profili di incompatibilità comunitaria, l'assegnazione del beneficio fiscale va limitato alla condizione che l'immobile sia dedicato in via esclusiva allo svolgimento di attività di natura non commerciale. Al medesimo comma, relativamente ai soggetti eroganti, è necessario chiarire che il credito può essere fruito da enti o società, senza fare riferimento alla loro soggettività ai fini dell'IRES, in modo tale da assicurare il beneficio anche alle società di persone e agli altri enti tassati per trasparenza;            37) sostituire l'articolo 82, comma 2, con il seguente: «2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito, effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 del presente articolo»;            38) all'articolo 82, comma 3, ricomprendere nel regime ivi previsto anche le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1 del medesimo articolo 82, o dagli enti di cui all'articolo 4, comma 3, che, ai sensi e alle condizioni di cui al medesimo articolo 4, esercitano le attività di cui all'articolo 5. Prevedere, inoltre, che le modifiche statutarie per adeguamenti normativi non scontino imposta di registro;            39) all'articolo 82, sostituire il comma 5 con il seguente: «Gli atti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo e informatico in qualunque modo denominato, posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo» e, al comma 6 dello stesso articolo, limitare l'esenzione IMU e TASI agli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, al fine di non ampliare l'ambito dell'esenzione rispetto a quanto attualmente previsto con perdita di gettito per gli enti locali»;            40) all'articolo 82, comma 10, chiarire con norma interpretativa che alle cessioni di beni e alle relative prestazioni accessorie, effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge n.  125 del 2014, destinati a essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, si applica l'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633;            41) all'articolo 83, sopprimere i commi 3, 4 e 5, inserendo una disposizione di coordinamento tra la riforma del Terzo settore e la legge n.  166 del 2016, che disciplina la materia delle cessioni per solidarietà sociale senza scopo di lucro di prodotti alimentari, farmaceutici e prodotti diversi agli enti del Terzo settore;            42) all'articolo 83, inserire un nuovo comma per fare salva la detrazione al 19 per cento dei contributi associativi di importo non superiore ad euro 1.291,14 versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n.  3818; ciò al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Conseguentemente, all'articolo 102 comma 1, abrogare l'articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR;            43) all'articolo 84, comma 1, sopprimere la lettera d), al fine di non penalizzare le ODV rispetto al nuovo comma 2 dell'articolo 79, come sostituito dalla condizione n.  34 del presente parere;            44) all'articolo 85, comma 1, ultimo periodo, sopprimere il riferimento agli enti del Terzo settore dopo le parole «nonché nei confronti di enti»;            45) all'articolo 86, comma 1, sostituendo la parola: «applicano» con le seguenti: «possono applicare»;            46) all'articolo 86, comma 2, dopo le parole: «regime forfetario comunicando» aggiungere le seguenti: «nella dichiarazione annuale o», al fine di specificare che gli enti non di nuova costituzione potranno comunicare l'opzione ivi prevista nella dichiarazione annuale;            47) all'articolo 86, comma 15, sopprimere il richiamo alle condizioni di esclusione di cui al comma 3;            48) all'articolo 87 comma 1, inserire tra gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86, anche quelli di cui all'articolo 80, prevedendo per questi ultimi il regime contabile «commerciale» semplificato, di cui all'articolo 2 della legge n.  398 del 1991;            49) sempre all'articolo 87, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, ovvero entro il maggior termine previsto dallo statuto qualora particolari esigenze lo richiedano, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600»;            50) al medesimo articolo 87, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, le cui rendite e proventi non superino i limiti previsti dall'articolo 13 comma 2, gli obblighi di cui al comma 1 si intendono assolti in presenza di rendiconto di cui al medesimo articolo 13, comma 2» e al comma 3 del medesimo articolo, chiarire, con norma interpretativa, che trovano in ogni caso applicazione i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 144 del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917 del 1986 in tema di determinazione dei redditi degli enti non commerciali;            51) all'articolo 89, comma 6, prevedere il riferimento agli enti di cui all'articolo 82 comma 1, in luogo degli enti non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, in quanto le attuali ONLUS confluiranno in imprese sociali non societarie, già comprese negli enti del Terzo settore, e altre rimarranno cooperative sociali;            52) al medesimo articolo 89 sopprimere il comma 15;            53) all'articolo 99, indicare con il numero «2.» il comma attualmente indicato con il numero «4.»;            54) sopprimere l'articolo 100;            55) all'articolo 102, comma 1, lettera e), dello schema di decreto, si rileva la necessità di non abrogare la lettera «i) dell'articolo 100, comma 2, del TUIR» dal momento che tale disposizione agevolativa consente la deducibilità del costo dei lavoratori distaccati presso le attuali ONLUS;            56) dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente: «Articolo 103-bis – (Clausola di salvaguardia). 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.  3,  e con le seguenti osservazioni:        valuti il Governo l'opportunità di:            a) all'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole: «secondo comma», con riferimento al richiamo all'articolo 3 della Costituzione, per un maggiore coordinamento con la legge n.  106 del 2016;            b) all'articolo 7, comma 2, consentire alle cooperative sociali di tipo B la possibilità di realizzare attività di raccolta fondi con le modalità ivi stabilite;            c) all'articolo 8, comma 3, sia soppressa la lettera b);            d) all'articolo 8, comma 3, lettera c), sostituire le parole: «valore normale» come le seguenti: «valore corrente»;            e) agli articoli 11 e 12 prevedere, in luogo del cambio di denominazione sociale, l'inserimento dell'indicazione «ETS iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore» nelle comunicazioni che spettano all'ente;            f) all'articolo 11, comma 2, introdurre la possibilità dell'iscrizione al registro delle imprese degli enti che svolgano attività commerciale secondaria se esercitano la propria attività in regime di partita IVA;            g) all'articolo 11, comma 3, predisporre misure volte a garantire l'effettiva corrispondenza delle imprese sociali ai requisiti del Terzo settore in merito alle loro finalità e operatività nonché a garantire che le imprese sociali non si sottraggano alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;            h) all'articolo 12, prevedere un periodo di dodici mesi per consentire l'adeguamento degli enti del Terzo settore alle disposizioni sulla denominazione sociale;            i) all'articolo 14, comma 2, prevedere che si tenga conto, per quanto riguarda le modalità di pubblicazione dei dati, delle dimensioni dell'ente, al fine di non aggravare i costi degli enti di minori dimensioni;            j) all'articolo 15, consentire che l'adempimento degli obblighi ivi previsti avvenga tramite l'utilizzo di strumenti informatici;            k) all'articolo 16, inserire, dopo il comma 1, il seguente: «Gli statuti degli enti del Terzo settore devono prevedere forme di coinvolgimento dei lavoratori, dei volontari non soci e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività adeguata al tipo di attività di interesse generale e alla grandezza dell'ente»;            l) all'articolo 17, verificare la possibilità di non applicare il divieto di cui al comma 5 a coloro che svolgano la propria attività volontaria in modo occasionale;            m) all'articolo 18, prevedere espressamente la possibilità di stipulare una polizza assicurativa collettiva per le manifestazioni o iniziative pubbliche a copertura dei volontari occasionali, intendendosi quelli che partecipano solo alla manifestazione o iniziativa o il cui impegno è di un solo giorno per semestre;            n) all'articolo 19, valutare se riconoscere e regolamentare l'utilizzo, da parte dei comuni e delle scuole, di volontari civici individuali e occasionali, prevedendo sia predisposto un apposito regolamento e che sia rispettato l'obbligo previsto dall'articolo 18;            o) nell'ambito del Titolo IV, introdurre un nuovo articolo che riguardi solo le fondazioni, estrapolando le disposizioni riferite alle fondazioni dagli articoli che le riguardano, al fine di rendere più agevole la lettura del testo e di facilitarne l'interpretazione;            p) all'articolo 22, comma 4, verificare la possibilità di prevedere una soglia più elevata ai fini dell'acquisto della personalità giuridica, in linea con quanto previsto nel parere espresso dal Consiglio di Stato;            q) all'articolo 23, commi 2 e 3, chiarire che le disposizioni ivi previste non sono vincolanti e che, quindi, gli statuti degli enti possono disporre in maniera diversa;            r) all'articolo 24, distinguere, almeno per quanto riguarda il comma 3, le norme valevoli per gli enti composti solo da persone fisiche da quelli composti anche da altri enti;            s) all'articolo 30, innalzare le soglie di cui al comma 2 rendendole conformi a quelle individuate nel successivo articolo 31, comma 1, onde non penalizzare gli enti del Terzo settore rispetto alle società profit;            t) all'articolo 32, verificare la possibilità del mantenimento in vigore dell'articolo 17 della legge n.  266 del 1991, avente per oggetto la possibilità che nei contratti collettivi di lavoro sia previsto il diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni per svolgere attività di volontariato;            u) all'articolo 32, comma 2, valutare la possibilità di elevare la soglia del trenta per cento pur mantenendo la maggioranza alle ODV;            v) all'articolo 33, comma 1, verificare la congruità del limite del 20 per cento di dipendenti rispetto alla normativa precedente;            w) all'articolo 33, chiarire la differenza tra ricevere contributi pubblici, di cui al comma 2, e il mero rimborso delle spese, previsto dal successivo comma 3;            x) all'articolo 36, verificare la congruità del limite del 20 per cento di dipendenti rispetto alla normativa precedente, tenuto conto della diversa natura delle APS rispetto alle ODV, nonché l'opportunità di indicare quali siano le fonti di finanziamento delle APS;            y) all'articolo 47, comma 1, dopo le parole; «dall'articolo 22» aggiungere le seguenti: «per gli enti con personalità giuridica»;            z) all'articolo 48, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «laddove le suddette informazioni non siano già in possesso dell'amministrazione finanziaria», nonché prevedere, al comma 3 del medesimo articolo, che, per esigenze di semplificazione, i dati relativi ai contribuiti pubblici percepiti e i rendiconti della raccolta fondi siano inseriti nei bilanci e nella relazione di cui agli articoli 13 e 14;            aa) all'articolo 48, comma 4, collegare la cancellazione dal Registro a ripetute violazioni dell'obbligo di deposito degli atti e dei loro aggiornamenti;            bb) all'articolo 49, considerare il caso in cui la cancellazione dal Registro derivi da una libera scelta, non motivata, e non solo, quindi, dal verificarsi di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente;            cc) nell'ambito dell'articolo 53, concernente il funzionamento del Registro, prevedere un meccanismo in base al quale l'ente del Terzo settore che non abbia ottenuto l'iscrizione a livello regionale possa fare istanza al livello nazionale;            dd) ampliare la disposizione di cui all'articolo 57 all'intero trasporto sanitario che ricada nella responsabilità delle aziende sanitarie;            ee) inserire, nell'ambito del titolo VII, il richiamo alla disciplina di cui all'articolo 112 e alla sezione IV del decreto legislativo n.  50 del 2016 (Codice degli appalti), nonché ai principi di cui al considerando n.  114 della Direttiva n.  24/14/UE, assicurando il relativo coordinamento;            ff) all'articolo 59, rivedere la composizione del Consiglio nazionale del Terzo settore, che si compone di 26 membri, laddove tale organo sarebbe rappresentativo di 300.000 soggetti circa;            gg) all'articolo 64, valutare se mantenere la scelta della fondazione con riferimento all'ONC ovvero se – come si ritiene preferibile – optare per una soluzione diversa (ad esempio un'associazione con personalità giuridica), attribuendo all'ONC compiti di coordinamento anziché di controllo e prevedendo, per quanto riguarda la composizione, una maggiore presenza della rappresentanza «pubblica», anche tenuto conto del finanziamento previsto tramite credito di imposta;            hh) rivedere l'impianto stesso dell'articolo 65, che sembrerebbe non conforme al dettato dell'articolo 5, lettera f), della legge n.  106 del 2016, che parla chiaramente di «organismi», mentre tale non può essere considerato un ufficio territoriale periferico, né si comprende come possa in tale veste dotarsi di un proprio regolamento, sia pure soggetto a verifica;            ii) all'articolo 71, comma 1, sopprimere le parole: «purché non di tipo produttivo»;            jj) all'articolo 71, comma 3, introdurre un meccanismo in base al quale la durata della cessione in comodato sia commisurata allo stato dell'immobile e, quindi, ai costi richiesti all'ente per la manutenzione ordinaria e straordinaria;            kk) agli articoli 80 e 86, introdurre una norma interpretativa volta a chiarire che continuano, in ogni caso, a trovare applicazione le norme contenute nell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.  289;            ll) inserire, agli articoli 82, comma 7, e 89, comma 6, le imprese sociali, le cooperative sociali e i loro consorzi tra i soggetti ivi previsti;            mm) all'articolo 83, comma 1, prevedere, in luogo della detrazione d'imposta delle liberalità erogate a favore degli enti del Terzo settore da persone fisiche, la deducibilità delle predette liberalità dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore, nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato;            nn) all'articolo 95, comma 4, chiarire quale sia l'oggetto della verifica e quale interlocuzione intercorra con gli uffici regionali;            oo) all'articolo 97, comma 3, prevedere che della Cabina di regia facciano comunque parte due componenti designati dalla Conferenza unificata;            pp) all'articolo 99, completare il percorso delineato dal decreto n.  178 del 2012 e posto in capo al Ministero della salute, anche prevedendo l'effettivo subentro dell'Associazione della Croce rossa italiana nei rapporti attivi e passivi, nonché nella piena disponibilità e proprietà del patrimonio mobiliare ed immobiliare posto in capo all'ente strumentale alla Croce rossa italiana, del quale, pertanto, è necessario si concluda in modo sollecito, anche a tutela della certezza dei rapporti giuridici in essere con i terzi, il processo liquidatorio avviato dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n.  178, e tuttora non concluso a causa della complessità di un quadro normativo di difficile interpretazione e applicazione;            qq) all'articolo 102, comma 3, sostituire le parole: «e all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n.  342» con le seguenti: «e all'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.  342»;            rr) aggiungere, in fine, la previsione per cui i decreti di cui agli articoli 6, comma 1, 7, comma 2, 13, comma 3, 14, comma 1, 18, comma 2, 19, comma 2, 46, comma 3, 47, comma 5, 53, comma 1, 59, comma 3, 62, comma 6, 54, comma 1, 64, comma 3, 65, comma 4, 76, comma 4, 77, comma 15, 81, comma 7, e 96, comma 1, del presente decreto, ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto. |  |
| **V Bilancio** (Assegnato  il 22 maggio 2017 -  Termine il 21 giugno 2017  Paere favorevole condizioni e osservazioni il 22/06/17 | <http://www.camera.it/leg17/1008?sezione=documenti&idlegislatura=17&tipoDoc=bollettino_comunicato&anno=2017&mese=06&giorno=22&view=filtered_scheda&idcommissione=05&back_to=4filtered_scheda>     «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,            esaminato lo Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore (atto n.  417),            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:                con riferimento agli articoli da 45 a 54, in materia di Registri unico del Terzo settore, l'attuale struttura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali già cura la tenuta del registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, che conta 159 enti iscritti;                con il provvedimento in esame, tale competenza non sarà più incardinata presso la citata struttura ministeriale, che acquisirà, viceversa, la tenuta della sezione del registro unico nazionale dedicata alle reti associative;                per loro natura, è ragionevole prevedere che i limiti dimensionali del nuovo registro non eccederanno quelli del registro attualmente gestito dalla struttura in oggetto;                rimane sempre ferma la possibilità, in presenza di un maggiore e non previsto carico di lavoro, di procedere ad una diversa allocazione delle risorse umane e finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel suo complesso considerato, come previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge n.  106 del 2016;                le amministrazioni regionali già adesso gestiscono diversi registri, che a vario titolo comprendono enti del Terzo settore, che confluiranno nel nuovo registro unico nazionale;                parimenti, in ragione delle ridotte dimensioni numeriche del registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, l'attribuzione delle competenze in ambito regionale determinerà un impatto irrilevante in termini di maggiori oneri amministrativi a carico delle singole regioni;                inoltre, mentre per le associazioni nazionali di promozione sociale la normativa attuale prevede una revisione biennale delle stesse associazioni, il provvedimento in esame prevede per tutti gli enti del Terzo settore la sottoposizione a revisione triennale, con conseguente alleggerimento del relativo onere amministrativo;                la Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali attualmente fornisce supporto amministrativo a due organismi collegiali, l'osservatorio nazionale dell'associazionismo e l'osservatorio nazionale del volontariato, pertanto la prevista soppressione di tali organismi consentirà alla struttura ministeriale di assicurare le funzioni di supporto al Consiglio nazionale del Terzo settore, di cui agli articoli da 58 a 60;                le funzioni di controllo e vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previste dall'articolo 64 riguardano un unico soggetto, l'Organismo nazionale di controllo, e, come tali, non sono suscettibili di produrre un rilevante impatto amministrativo;                la norma di cui all'articolo 69, in base alla quale lo Stato, le Regioni e le Province autonome promuovono le opportune iniziative per favorire l'accesso del Terzo settore ai finanziamenti europei, rappresenta una norma di mero indirizzo e non appare pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;                con riguardo alla stima degli effetti derivanti dall'articolo 77, recante disciplina dei titoli di solidarietà, in considerazione sia delle innovazioni normative disposte dall'articolo in esame, sia dell'assenza di dati strutturati, è stato necessario basarsi su informazioni degli operatori bancari ai fini dell'acquisizione dei dati e della formulazione di ipotesi di stima;                pertanto le stime effettuate risultano prudenziali, giacché, se da un lato, a quadro macroeconomico invariato, non si è tenuto conto dell'effetto di incentivo che la disposizione potrebbe determinare, dall'altro si è invece ipotizzato che i titoli di solidarietà, sin dall'entrata in vigore del presente provvedimento, potrebbero sostituire integralmente gli strumenti di finanziamento esistenti;                per quanto riguarda la durata media dei titoli di solidarietà, anche alla luce di informazioni pervenute da operatori bancari, si è ritenuto che le future emissioni avranno una durata tendenzialmente prossima al limite minimo (36 mesi) in virtù sia delle caratteristiche del titolo sia della platea dei potenziali investitori;                al comma 8 del medesimo articolo 77 appare necessario specificare che l'esonero dalla contribuzione di vigilanza a favore della Consob è limitato alle contribuzioni relative alle attività concernenti esclusivamente l'emissione dei titoli di solidarietà di cui al medesimo articolo 77;                per quanto riguarda l'ammontare delle erogazioni utilizzato per la stima e la tempistica di fruizione del credito d'imposta introdotto dall'articolo 81, in materia di «social bonus», anche a mezzo compensazione con modello F24, la stima, come di prassi, è stata effettuata applicando una metodologia consolidata già applicata per normative di tenore analogo;                in particolare, è stata utilizzata la metodologia applicata in sede di introduzione del cosiddetto «Art-bonus» (decreto-legge 31 maggio 2014, n.  83), che prevedeva aliquote di detrazione simili e analoghe modalità di fruizione del credito di imposta tramite F24;                anche in quella sede, infatti, i primi effetti sul gettito sono stati considerati a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della norma e tale profilo finanziario è risultato corretto alla luce di verifiche effettuate a posteriori analizzando i dati relativi alla fruizione del credito tramite F24;                per quanto riguarda l'articolo 82, recante disposizioni in materia di imposte dirette e tributi locali, la perdita di gettito a titolo di imposte di registro e ipocatastali applicate in misura fissa, indicata in 20 milioni di euro su base annua, è stata valutata elaborando l'archivio del registro per l'anno 2015;                sono stati inoltre selezionati gli enti interessati dalla norma proposta e si è applicata l'aliquota attualmente prevista ai fini del registro (9 per cento) al valore dichiarato (circa 220 milioni di euro) da cui si è sottratta l'imposta fissa prevista dalla nuova disposizione;                analogamente, per quanto concerne le medesime imposte da applicare alle operazioni straordinarie di gestione, si è constatato, sempre sulla base dell'archivio del Registro per l'anno 2015, l'effettiva trascurabilità degli effetti di gettito della proposta valutata a quadro macro economico invariato;                poiché i soggetti effettivamente beneficiari dell'agevolazione di cui al comma 6 del medesimo articolo 82 sono gli stessi che già godono dell'agevolazione attualmente in vigore – stante il riferimento al rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni indicate dal comma 6 in commento – il rischio di potenziale ampliamento soggettivo è neutralizzato dal richiamo specifico alle predette disposizioni;                con riguardo all'articolo 90, le funzioni di controllo sulle fondazioni saranno svolte dall'ufficio del registro unico nazionale territorialmente competente;                la citata struttura ministeriale si potrà avvalere, nell'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza ad essa assegnate, del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro;                appare opportuno espungere l'attuale richiamo all'articolo 101 del presente schema di decreto tra quelli oggetto di copertura finanziaria ai sensi del comma 1 dell'articolo 103, tenuto conto del fatto che la relazione tecnica non ascrive alle disposizioni transitorie contenute nel medesimo articolo 101 effetti in termini di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;                da un punto di vista meramente formale, appare opportuno, da un lato, specificare al comma 1 dell'articolo 103 il carattere annuo degli oneri previsti a regime a decorrere dall'anno 2020, dall'altro, sostituire l'attuale rubrica con quella denominata «Disposizioni finanziarie», giacché, oltre alla norma di copertura finanziaria di cui al comma 1, l'articolo in esame reca, al successivo comma 3, una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle restanti disposizioni del presente schema di decreto;                preso inoltre atto degli ulteriori chiarimenti del Governo sulle stime contenute nella relazione tecnica, con particolare riferimento agli articoli 79, 80, 84, 85, 86, 89, commi da 1 a 6 e 8, e 100;                ritenuto che si dovrebbe valutare l'opportunità di riallocare sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.  328, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, che eventualmente residuassero a seguito dell'attuazione delle deleghe relative alla riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;        esprime  PARERE FAVOREVOLE        con le seguenti condizioni:            1) All'articolo 77, comma 8, dopo le parole: Gli emittenti i titoli aggiungere le seguenti: di solidarietà e dopo le parole: contribuzioni dovute aggiungere le seguenti: , con riferimento ai medesimi titoli,;            2) All'articolo 103:                al comma 1, sostituire le parole: , 86 e 101 con le seguenti: e 86 e dopo le parole: 135,3 milioni di euro aggiungere la seguente: annui;        sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni finanziarie;        e con la seguente osservazione:            si valuti l'opportunità di riallocare sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.  328, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, che eventualmente residuassero a seguito dell'attuazione delle deleghe relative alla riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale». |
| **VI Finanze**  (favorevole con condizioni e  osservazioni 22 giugno 2017) | <http://www.camera.it/leg17/1008?sezione=documenti&idlegislatura=17&tipoDoc=bollettino_allegato&anno=2017&mese=06&giorno=22&view=filtered_scheda&idcommissione=06&back_to=5filtered_scheda>  **RILIEVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE**        La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,            esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, per gli aspetti di propria competenza, lo schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore (Atto n.  417);            rilevato come lo schema di decreto legislativo attui l'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge delega n.  106 del 2016, provvedendo al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore;            evidenziato come detto codice intenda configurarsi come uno strumento unitario, in grado di garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica di tutte le componenti del Terzo settore;            sottolineato in particolare come il Titolo VI del provvedimento (articoli 45-54) disciplini l'istituzione e il funzionamento a regime, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, ciascuna delle quali è dedicata ad una delle categorie di enti definite dal Codice;            considerato che il Titolo VII (articoli 55-57) dispone dei rapporti degli enti del Terzo settore con gli enti pubblici, confermando di fondo la disciplina prevista a normativa vigente, salvo alcuni adattamenti conseguenti alla regolamentazione unitaria del settore. Il tema viene affrontato nelle diverse fasi in cui si possono concretizzare forme relazionali tra la pubblica amministrazione e gli enti del Terzo settore, dalla fase di programmazione, a quella di progettazione fino a quella di attuazione dell'intervento;            considerato, altresì, che il Titolo IX del provvedimento (articoli 77-78) disciplina i titoli di solidarietà degli enti del terzo settore, nonché le altre forme di finanza sociale, in particolare consentendo alle banche autorizzate a operare in Italia di emettere obbligazioni e altri titoli aventi l'obiettivo di sostenere le attività istituzionali degli enti del Terzo settore e recando una specifica normativa in tema di social lending, per favorire la raccolta di capitale di rischio attraverso l'equiparazione della tassazione di tali forme di investimento a quella prevista per i titoli di Stato;            tenuto conto che il Titolo X (articoli 79-89) dello schema di decreto disciplina il regime fiscale degli enti del Terzo settore, in attuazione della disposizione di delega di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n.  106 del 1989, allo scopo di operare una semplificazione ed armonizzazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, del quadro legislativo attuale, caratterizzato da un'estrema frammentazione, con una pluralità di disposizioni che si sono stratificate nel tempo. Il predetto Titolo X, tra l'altro: individua dettagliati criteri per determinare la natura commerciale o non commerciale degli enti del Terzo settore, tenendo conto delle attività da essi svolte e delle modalità operative concretamente impiegate; introduce un regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito d'impresa degli enti non commerciali del Terzo settore (vale a dire quegli enti che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale), basato sui coefficienti di redditività, ossia una percentuale variabile che si applica al reddito imponibile su cui viene poi calcolata l'imposta. Esso prevede inoltre un credito d'imposta per coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore non commerciali, che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti enti; introduce una disciplina unitaria per le deduzioni e detrazioni previste per chi effettua erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore non commerciali e di cooperative sociali; disciplina il regime tributario delle associazioni di promozione sociale, iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, in sostanziale continuità con le vigenti norme, con alcuni interventi di aggiornamento e razionalizzazione. Si esentano inoltre dall'IRES i redditi degli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. È inoltre disciplinato il regime tributario delle associazioni di promozione sociale, iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, in sostanziale continuità con le vigenti norme, con alcuni interventi di aggiornamento e razionalizzazione. Per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale si prevede la possibilità di applicare un regime forfettario, con contabilità semplificata, per le attività commerciali esercitate, a condizione di non superare il limite di ricavi di 130.000 euro nel periodo d'imposta precedente;            considerato inoltre il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza della Commissione speciale del 31 maggio 2017;            delibera i seguenti rilievi sullo schema di decreto legislativo, ritenendo imprescindibile, al fine di una valutazione favorevole sul provvedimento ed alla luce del rilevante numero di disposizioni contenute nel testo che investono le competenze della Commissione Finanze, che nel parere parlamentare che sarà espresso sullo schema di decreto dalla Commissione Affari sociali essi siano integralmente recepiti:                a) con riferimento all'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto, si rileva la necessità di prevedere l'inserimento della formula già utilizzata all'articolo 10 del decreto legislativo n.  460 del 1997 per le ONLUS, al fine di consentire ai trust (costituiti anche in forma di ONLUS), ove rispondano ai requisiti introdotti dallo schema in esame, di iscriversi nel Registro unico. In considerazione di quanto sopra, si rileva come, nella richiamata norma, occorra sostituire le parole: «ed ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione» con le seguenti: «le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti»;                b) con riferimento all'articolo 35, comma 3, dello schema di decreto, si rileva la necessità di specificare che la disposizione consente in ogni caso l'ammissione come associati, ove previsto dagli Statuti e dagli Atti Costitutivi delle Associazioni di promozione sociale, di altri enti no-profit che non siano enti del Terzo settore;                c) con riferimento al comma 2 dell'articolo 46 dello schema di decreto, il quale vieta l'iscrizione contemporanea in due o più sezioni del Registro, si rileva la necessità di sopprimere il predetto comma, in quanto molte delle attività in campo sociosanitario e socioassistenziale sono interconnesse allo scopo di raggiungere il miglior risultato nei confronti della persona assistita;                d) con riferimento all'articolo 50, comma 3, dello schema di decreto, si rileva la necessità di sopprimere l'ultimo periodo, in quanto il passaggio da una ad altra sezione del Registro unico non muta né il soggetto giuridico, né le finalità e le attività, che restano quelle di interesse generale fissate dal Codice, né la sua configurazione di ente del Terzo settore (ETS);                e) con riferimento all'articolo 56 dello schema di decreto, si rileva la necessità di sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale» con le seguenti: «gli enti del terzo settore». Risulta infatti difficilmente comprensibile la limitazione delle convenzioni a organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (APS);                f) con riferimento all'articolo 63 dello schema di decreto, si rileva la necessità di sopprimere la lett. g), la quale consente ai Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) di svolgere attività riconducibili ai servizi relativi al controllo degli enti del Terzo settore, ovvero la necessità di prevedere che il controllo possa essere esercitato soltanto sugli enti aderenti al Centro di Servizio per il Volontariato, al fine di escludere un eccesso di delega. La legge n.  106 del 2016, infatti, all'articolo 7, comma 2, attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il compito di «promuovere» forme adeguate ed efficaci di «autocontrollo»; di conseguenza, i CSV non possono esercitare il controllo su enti non loro aderenti;                g) con riferimento all'articolo 72 dello schema di decreto, si rileva la necessità di sostituire il comma 1 con il seguente: «Il Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n.  106, è destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi dagli Enti del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale». Detto Fondo riguarda tutti gli ETS, mentre il comma 1 lo limita a ODV, APS e Fondazioni, che costituiscono appena il 20 per cento del terzo settore;                h) con riferimento all'articolo 77 dello schema di decreto, si rileva la necessità di sostituire il comma 2 con il seguente: «2. I titoli sono obbligazioni ed altri titoli di debito, non subordinati e non convertibili, che non conferiscono il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e che non sono collegati ad uno strumento derivato, nonché certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario.»;                i) con riferimento all'articolo 77, comma 4, al fine di non ingenerare dubbi in merito all'effettivo campo di applicazione della norma in presenza di tassi di rendimento che superano i parametri di cui sopra, con un favor evidente per il risparmiatore, si rileva la necessità di inserire la parola «almeno» prima delle seguenti: «pari al maggiore». Medesimo discorso vale con riferimento al periodo successivo relativo ai certificati di deposito con scadenza non inferiore a 12 mesi;                l) con riferimento all'articolo 77, comma 8, dello schema di decreto legislativo, si rileva la necessità di chiarire a livello interpretativo che l'esonero della contribuzione di vigilanza a favore della CONSOB da parte degli istituti di credito è limitato alle contribuzioni relative alle attività concernenti la sola emissione dei titoli di solidarietà di cui al medesimo articolo 77;                m) con riferimento al TITOLO X, relativo al Regime fiscale degli enti del terzo settore, CAPO I (Disposizioni Generali) dello schema di decreto, si rileva la necessità di sostituire l'articolo 79 con il seguente:            «ARTICOLO 79. (Disposizioni in materia di imposte sui redditi).        1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonché le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, in quanto compatibili.        2. Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle autorizzate, accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, l'Unione europea ed altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando le stesse sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici delle amministrazioni di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento. Ai fini del calcolo del costo effettivo si tiene conto anche del valore normale delle attività di cui all'articolo 17 e delle erogazioni gratuite di beni o servizi.        3. Sono altresì considerate non commerciali:            a) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), se svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1 la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacita’ di ricerca dell'ente medesimo nonché ai risultati prodotti;            b) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), affidate dagli enti di cui al comma 1 ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n.  135.        4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di cui al comma 5:            a. i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;            b. i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.        5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo nonché le attività di cui all'articolo 6, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4, tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali. Il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.        6. Si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati, familiari o conviventi degli associati in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati, a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati, familiari o conviventi degli associati, verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità»;            n) con riferimento all'articolo 79 comma 5, dello schema di decreto, si rileva la necessità, a fini interpretativi, di chiarire che devono essere considerate afferenti alla parte non commerciale le entrate relative ad operazioni di cause related marketing (marketing sociale), quali quelle di cessione gratuita del marchio, e le «entrate gratuite» (valorizzazione dei beni donati e dei servizi erogati a titolo gratuito);            o) con riferimento agli articoli 80 e 86 dello schema di decreto e all'incompatibilità del regime di tenuta delle scritture contabili semplificato con quello settoriale previsto per le società e associazioni sportive dilettantistiche, regolato dall'articolo 90 del decreto legislativo n.  289 del 2002, in deroga a quanto previsto nei successivi articoli dello schema di decreto, per le società e associazioni sportive dilettantistiche che si iscrivono al Registro unico nazionale del Terzo settore, si rileva la necessità di introdurre una norma interpretativa volta a chiarire che continuano, in ogni caso, a trovare applicazione le norme contenute nel citato articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.  289;            p) con riferimento all'articolo 80 dello schema di decreto, si rileva la necessità di inserire, dopo il comma 4, il seguente: «5. Gli Enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi del presente articolo sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.  427 e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n.  549, nonché degli indici sistematici di affidabilità di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.  193 convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n.  225»;            q) con riferimento all'articolo 80 dello schema di decreto, si rileva la necessità di specificare con norma interpretativa che le perdite fiscali degli Enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa, generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario, possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del medesimo articolo 80, secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917;            r) con riferimento all'articolo 81 dello schema di decreto, si rileva la necessità di integrare il comma 1 prevedendo che il bonus possa spettare anche per erogazioni a favore di enti del Terzo settore in senso ampio, ricomprendendo quindi anche le imprese sociali. Al fine di evitare profili di incompatibilità comunitaria, l'assegnazione del beneficio fiscale va limitato alla condizione che l'immobile sia dedicato in via esclusiva allo svolgimento di attività di natura non commerciale;            s) con riferimento all'articolo 81, comma 1, dello schema di decreto, relativamente ai soggetti eroganti, si rileva la necessità di chiarire che il credito può essere fruito da enti o società, senza fare riferimento alla loro soggettività ai fini dell'IRES, in modo tale da assicurare il beneficio anche alle società di persone e agli altri enti tassati per trasparenza;            t) con riferimento all'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipotecaria e catastale, di cui all'articolo 82, comma 2, dello schema di decreto, si rileva la necessità di modificare la predetta norma eliminando la subordinazione dei benefici fiscali previsti per il trasferimento a titolo gratuito alla condizione che i beni o i diritti ricevuti, o la somma ricavata dalla loro alienazione, siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in attuazione degli scopi istituzionali. Pertanto, si rileva la necessità di sostituire il citato articolo 82, comma 2, con il seguente: «2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito, effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 del presente articolo.»;            u) con riferimento all'articolo 82, comma 3, dello schema di decreto, e all'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, si rileva la necessità di ricomprendere nel medesimo regime anche le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1 del medesimo articolo 82, o dagli Enti di cui all'articolo 4, comma 3, che, ai sensi e alle condizioni di cui al medesimo articolo 4, esercitano le attività di cui all'articolo 5. Si rileva inoltre la necessità di prevedere che le modifiche statutarie per adeguamenti normativi non scontino imposta di registro;            v) con riferimento all'articolo 82, comma 6, dello schema di decreto, si rileva la necessità di limitare l'esenzione IMU e TASI agli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Questo al fine di non ampliare l'ambito dell'esenzione rispetto a quanto attualmente previsto con perdita di gettito per gli enti locali;            z) con riferimento all'articolo 82, comma 10, dello schema di decreto, si rileva la necessità di chiarire con norma interpretativa che alle cessioni di beni e alle relative prestazioni accessorie, effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge n.  125 del 2014, destinati a essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, si applica l'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633;            aa) con riferimento all'articolo 82 dello schema di decreto, si rileva la necessità di sostituire il comma 5 con il seguente: «Gli atti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo e informatico in qualunque modo denominato, posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.»;            bb) con riferimento all'articolo 83, comma 1, dello schema di decreto, si rileva la necessità di prevedere, in luogo della detrazione d'imposta delle liberalità erogate a favore degli enti del Terzo settore da persone fisiche, la deducibilità delle predette liberalità dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore, nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato;            cc) con riferimento all'articolo 83 dello schema di decreto, considerato che la materia delle cessioni per solidarietà sociale senza scopo di lucro di prodotti alimentari, farmaceutici e prodotti diversi agli enti del terzo settore – così come definiti al titolo II del presente schema di decreto legislativo – risulta già disciplinata dalla legge 19 agosto 2016, n.  166, si rileva la necessità di sopprimere i commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 83, inserendo una disposizione di coordinamento tra la riforma del terzo settore e la citata legge n.  166 del 2016;            dd) con riferimento all'articolo 83 dello schema di decreto, si rileva la necessità di inserire un nuovo comma per fare salva la detrazione al 19 per cento dei contributi associativi di importo non superiore ad euro 1.291,14 versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n.  3818; ciò al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Contestualmente si rileva la necessità di abrogare l'articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR da inserirsi all'articolo 102 comma 1;            ee) con riferimento all'articolo 84, comma 1, dello schema di decreto, in conseguenza della modifica dell'articolo 79 di cui alla lettera m) come sopra indicato, si rileva la necessità di eliminare la lettera d) al fine di non penalizzare le ODV rispetto al nuovo tenore dell'articolo 79, comma 2;            ff) con riferimento all'articolo 85, comma 1, ultimo periodo, dello schema di decreto, si rileva la necessità di eliminare il riferimento agli enti del terzo settore dopo le parole «nonché nei confronti di enti», per rendere conforme il testo con la lettera m);            gg) con riferimento all'articolo 86, comma 1, dello schema di decreto, si rileva la necessità di specificare che si tratta di regime opzionale sostituendo le parole: «applicano» con le seguenti: «possono applicare»;            hh) con riferimento all'articolo 86, comma 2, dello schema di decreto, al fine di un migliore coordinamento delle procedure, si rileva la necessità di specificare che gli enti non di nuova costituzione potranno comunicare l'opzione nella dichiarazione annuale; conseguentemente si rileva la necessità di inserire dopo le parole: «regime forfetario comunicando» le seguenti: «nella dichiarazione annuale o»;            ii) con riferimento all'articolo 86, comma 15, dello schema di decreto, si rileva la necessità di eliminare il richiamo alle condizioni di esclusione di cui al comma 3;            ll) con riferimento all'articolo 87 comma 1, dello schema di decreto, si rileva la necessità di inserire tra gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86, anche quelli di cui all'articolo 80, prevedendo per questi ultimi il regime contabile «commerciale» semplificato, di cui all'articolo 2 della legge n.  398 del 1991;            mm) con riferimento all'articolo 87, comma 1, dello schema di decreto, si rileva la necessità di sostituire la lettera a) con la seguente: «a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, ovvero entro il maggior termine previsto dallo statuto qualora particolari esigenze lo richiedano, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600»;            nn) con riferimento all'articolo 87 dello schema di decreto, dopo il comma 2, si rileva la necessità di inserire il seguente: «2-bis. Per gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, le cui rendite e proventi non superino i limiti previsti dall'articolo 13 comma 2, gli obblighi di cui al comma 1 si intendono assolti in presenza di rendiconto di cui al medesimo articolo 13, comma 2»;            oo) con riferimento all'articolo 87, comma 3, dello schema di decreto, si rileva la necessità di chiarire, con norma interpretativa, che trovano in ogni caso applicazione i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 144 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917 del 1986 in tema di determinazione dei redditi degli enti non commerciali;            pp) con riferimento all'articolo 89, comma 6, dello schema di decreto, si rileva la necessità di prevedere il riferimento agli enti di cui all'articolo 82 comma 1, in luogo degli enti non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, in quanto le attuali ONLUS confluiranno in imprese sociali non societarie, già comprese negli enti del Terzo settore, e altre rimarranno cooperative sociali;            qq) con riferimento all'articolo 89 dello schema di decreto, si rileva la necessità di sopprimere il comma 15;            rr) con riferimento all'articolo 100 dello schema di decreto, si rileva la necessità di sopprimerlo;            ss) con riferimento all'articolo 102, comma 1, lettera e), dello schema di decreto, si rileva la necessità di non abrogare la lettera «i) dell'articolo 100, comma 2, del TUIR» dal momento che tale disposizione agevolativa consente la deducibilità del costo dei lavoratori distaccati presso le ONLUS;            tt) con riferimento ai decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 81 comma 7, 83 comma 2, 92 comma 5 e 96 comma 1 dello schema di decreto, si rileva la necessità di prevedere che, ove non diversamente disposto, essi siano emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto. |
| **Atto n. 418 - Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale** | |
| **XII Affari Sociali**  (Assegnato il 22 maggio 2017 • Termine il 21 giugno 2017)  (favorevole con condizioni e  osservazioni 21 giugno 2017) | <http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2017&mese=06&giorno=21&view=filtered_scheda&commissione=12#data.20170621.com12.allegati.all00010>  **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**        La XII Commissione (Affari sociali),            esaminato, nelle sedute del 30 maggio, dell'8, del 13, del 20 e del 21 giugno 2017, lo schema di decreto legislativo recante Revisione della disciplina in materia di impresa sociale (atto n.  418);            tenuto conto delle audizioni informali svoltesi presso la medesima Commissione il 5 e il 14 giugno 2017 e preso atto delle memorie scritte depositate dai soggetti auditi nel corso di tali audizioni;            considerato che la legge 6 giugno 2016, n.  106, all'articolo 1, comma 2, lettera c), ha previsto la revisione della disciplina dell'impresa sociale, nel rispetto dei principi e criteri generali di cui agli articoli 6, 7, comma 1, e 9, comma l, lettera f), della medesima legge;            rilevato, in generale, che lo schema di decreto legislativo in esame appare coerente con le finalità e gli obiettivi della legge delega;            rilevato, per quanto riguarda le singole disposizioni recate dallo schema di decreto in esame, che:            l'articolo 1, comma 2, non include esplicitamente le imprese individuali e le società unipersonali tra gli enti che non possono assumere la qualifica di impresa sociale, come invece sarebbe opportuno in ragione della vocazione sociale e partecipativa di un istituto che meglio si presta alla dimensione dell'iniziativa collettiva; per lo stesso motivo, all'articolo 4, è necessario estendere anche alle imprese individuali e alle società unipersonali il divieto di detenere il controllo di un'impresa sociale;            all'articolo 1, comma 3, si riserva esclusivamente agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato e non ad altri enti del Terzo settore la possibilità di accedere alla qualifica di impresa sociale limitatamente alle attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 2;            il decreto in esame, all'articolo 1, comma 4, dispone che le cooperative sociali e i loro consorzi di cui alla legge n.  381 del 1991 assumano di diritto la qualifica di impresa sociale, ma che per esse si applichino solo gli articoli 14, 15, 16 e 18 del decreto stesso, rimanendo valida per il resto la specifica normativa vigente;            l'attuale disciplina delle cooperative sociali non risulta pertanto coordinata con la nuova definizione delle attività di interesse generale delle imprese sociali di cui all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in esame, con la conseguenza di penalizzare oggettivamente le cooperative sociali, che peraltro rappresentano la forma più ampiamente diffusa di impresa sociale;            tra le attività di interesse generale indicate dall'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto, non sono incluse alcune voci che sarebbe opportuno inserire mentre altre sono presenti con definizioni imprecise o diverse da quelle utilizzate per la medesima attività nell'articolo 5 dello schema di decreto recante Codice del Terzo settore (Atto 417), rischiando così di generare ambiguità interpretative;            il divieto, contenuto all'articolo 3, comma 2, lettera b), di corrispondere ai lavoratori subordinati o autonomi compensi superiori di oltre il 20 per cento a quelli previsti per qualifiche simili dai contratti collettivi, in quanto ciò configurerebbe un caso di distribuzione indiretta di utili, appare un'eccessiva ingerenza nell'autonomia dell'ente e nella sua capacità di dotarsi di competenze adeguate ad attuare strategie di sviluppo;            al tempo stesso, la possibilità, contemplata dal medesimo articolo 3, comma 3, lettera b), che l'impresa possa destinare parte degli utili o avanzi di gestione annuale ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, anche non soci né controllati, desta perplessità in quanto rischia di favorire comportamenti antieconomici quando non addirittura elusivi;            pur attribuendo la legge delega centralità e primazia ai principi di partecipazione e di democrazia economica, le garanzie in tal senso contenute nello schema di decreto sono insufficienti; in particolare, la disposizione contenuta nell'articolo 7, comma 1, con riguardo alla composizione dell'organo amministrativo, non assicura che la maggioranza degli amministratori sia espressione dei soci, né previene l'eterodirezione dell'impresa;            destano serie perplessità anche le norme sulla devoluzione del patrimonio, in particolare all'articolo 12, comma 5, dove si prevede la devoluzione «libera» del patrimonio ad un altro ente del Terzo settore non soggetta ad alcun controllo o autorizzazione: questo, oltre che discutibile per ragioni di prevenzione delle condotte elusive, è in contrasto con la disposizione contenuta nell'articolo 9 dello schema di decreto recante Codice del Terzo settore (Atto 417), ove si prevede che la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento sia necessariamente condizionata al previo parere dell'Ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, pena la nullità degli atti di devoluzione;            l'articolo 14, comma 5, che disciplina la devoluzione del patrimonio in caso di procedura concorsuale, rinvia proprio all'articolo 12, comma 5, in cui si disciplina la devoluzione «libera» del patrimonio per scioglimento volontario o perdita volontaria della qualifica, con ciò consentendo irragionevolmente che, anche in ipotesi di liquidazione coatta per insolvenza, l'impresa possa liberamente devolvere il patrimonio residuo ad un ente di propria scelta; sarebbe più coerente il rinvio all'articolo 15, comma 8, ove si prevede la devoluzione obbligatoria del patrimonio in caso di perdita della qualifica di impresa sociale;            desta perplessità anche l'articolo 16, dove si stabilisce la facoltà e non l'obbligo di destinare una quota non superiore al 3 per cento degli utili netti annui ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, in quanto la non obbligatorietà del versamento rischia di relegare tale istituto alla inutilità; inoltre, va rilevata la mancata menzione della salvaguardia della normativa specifica delle cooperative, che all'articolo 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n.  59, già prefigura l'obbligo di versamento del 3 per cento degli utili netti annui ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;            all'articolo 18, in relazione alle agevolazioni fiscali previste dai commi 3 e 4 per le persone fisiche o le società che effettuino investimenti nel capitale di un'impresa sociale e li mantengano per almeno tre anni, va valutato se tale limite temporale sia sufficiente a scongiurare eventuali operazioni di carattere puramente speculativo;            lo schema di decreto, ogni volta che richiama o cita le cooperative sociali, omette il riferimento ai consorzi di cooperative sociali di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n.  381;        esprime  PARERE FAVOREVOLE        con le seguenti condizioni:            1. all'articolo 1, comma 2, si provveda ad inserire anche le imprese individuali e le società unipersonali tra i soggetti che non possono acquisire la qualifica di impresa sociale;            2. all'articolo 1, comma 4, sia soppressa la disposizione che limita esclusivamente agli articoli 14, 15, 16 e 18 l'applicabilità delle norme contenute nel presente schema di decreto alle cooperative sociali e ai loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381;            3. all'articolo 2, comma 1, si apportino le seguenti modifiche:                I. alla lettera a), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, delle leggi regionali di settore e della legge 5 febbraio 1992, n.  104, e successive modificazioni»;                II. alla lettera b), siano soppresse le parole: «riconducibili ai Livelli essenziali di assistenza come definiti dalle disposizioni vigenti in materia»;                III. alla lettera e), siano premesse le parole: «attività e»;                IV. alla lettera i), le parole: «turistiche o ricreative di particolare interesse sociale» siano sostituite dalle seguenti: «ricreative di interesse sociale»;                V. alla lettera l), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la formazione professionale realizzata da enti accreditati dalle regioni, finalizzata al rilascio di qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.  13 del 2013»;                VI. la lettera o) sia sostituita dalla seguente: «attività commerciali, produttive, di educazione e di informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore delle filiere del commercio equo e solidale, da intendersi – nelle more dell'applicazione definitiva della disciplina sul commercio equo e solidale – come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a consentire, accompagnare e migliorare l'accesso del produttore al mercato, attraverso il dialogo, la trasparenza, il rispetto e la solidarietà, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile»;                VII. alla lettera q), siano soppresse le parole: «e di accoglienza umanitaria di stranieri»;                VIII. la lettera s) sia sostituita dalla seguente: «agricoltura sociale, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.  141, e successive modificazioni, quando le attività sono esercitate da imprese sociali che hanno la qualifica di imprenditore agricolo o da imprese sociali che hanno la forma della cooperativa sociale»;                IX. dopo la lettera t), siano aggiunte le seguenti:                    u) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.  223;                    v) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;                    w) protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.  225, e successive modificazioni;                    x) accoglienza umanitaria e integrazione sociale degli stranieri;                    y) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;            4. all'articolo 3, comma 2, lettera b), si innalzi dal 20 al 40 per cento il previsto limite di incremento dei compensi, a parità di qualifiche, rispetto a quelli indicati dai contratti collettivi, in quanto ciò costituirebbe distribuzione indiretta di utili;            5. all'articolo 4, comma 3, siano apportate le seguenti modificazioni:                a) siano aggiunti, fra i soggetti che non possono detenere il controllo di un'impresa sociale, oltre agli enti con scopo di lucro e alle amministrazioni pubbliche, anche le imprese individuali o società unipersonali;                b) dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e successive modificazioni,» siano aggiunte le seguenti: «e le società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175»;            6. all'articolo 12, comma 3, siano soppresse le parole: «, ovvero la denominazione dei beneficiari delle devoluzione del patrimonio» in quanto questo comma si riferisce agli atti di cui al comma 1, che non contemplano alcuna ipotesi di devoluzione, semmai di trasferimento dell'azienda;            7. all'articolo 12, comma 5, allo scopo di prevenire il rischio di eventuali operazioni elusive nella devoluzione libera del patrimonio, dopo le parole: «ad altri enti del Terzo settore» siano aggiunte le seguenti: «costituiti e operanti da almeno tre anni»;            8. all'articolo 14, comma 5, le parole: «ai sensi dell'articolo 12, comma 5» siano sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 15, comma 8»;            9. all'articolo 17, ove si prevedono norme di coordinamento e transitorie, sia inserita una novella dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n.  381, volta a far rientrare fra le attività esercitabili dalle cooperative sociali di tipo a), anche le attività di cui alle lettere a), b), c), d), i), l), m) e p) dell'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto in esame;            10. dopo l'articolo 20, sia aggiunto il seguente: «Articolo 20-bis – (Clausola di salvaguardia). 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.  3.        e con le seguenti osservazioni:            a) all'articolo 1, comma 1, si valuti l'eventualità di sostituire le parole: «favorendo il più ampio coinvolgimento» con le seguenti: «assicurando il più ampio coinvolgimento»;            b) all'articolo 1, si valuti l'opportunità di prevedere, anche per le associazioni di promozione sociale, la possibilità di acquisire la qualifica di impresa sociale limitatamente allo svolgimento di una delle attività di cui all'articolo 2, con le medesime modalità previste al comma 3 per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;            c) all'articolo 3, comma 3, andrebbe valutata l'opportunità di sopprimere la lettera b), con la quale si prevede la possibilità di effettuare erogazioni gratuite a soggetti del Terzo settore non soci;            d) all'articolo 7, appare opportuno assicurare in modo più chiaro che la maggioranza degli amministratori sia espressione dei soci o associati;            e) all'articolo 15, comma 3, si valuti l'eventualità di abbassare il numero di duemila imprese sociali aderenti necessario affinché un ente associativo riconosciuto possa essere accreditato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'esercizio dell'attività ispettiva;            f) all'articolo 16, comma 1, andrebbe presa in considerazione l'eventualità di rendere obbligatorio e non facoltativo il contributo del tre per cento degli utili da destinarsi ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, escludendo da tale obbligo le imprese sociali cooperative, in quanto già assoggettate all'obbligo di cui all'articolo 11, comma 4, della legge n.  59 del 1992;            g) all'articolo 17, sarebbe opportuno prevedere, fra le norme di coordinamento, anche una modifica dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n.  381, con la possibilità di conteggiare nel 70 per cento della base sociale dei consorzi anche le imprese sociali diverse dalle cooperative sociali;            h) all'articolo 18, commi 3 e 4, si valuti l'opportunità di portare da 3 a 5 gli anni nei quali deve essere mantenuto l'investimento di capitale in un'impresa sociale al fine di usufruire delle previste agevolazioni fiscali;            i) si valuti l'utilità di sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «cooperative sociali» con le seguenti: «cooperative sociali e loro consorzi». |
| **V Bilancio**  (Assegnato il  22 maggio 2017  Termine il 21 giugno 2017) (favorevole - 20 giugno 2017) Paere favorevole con osservazioni il 22/06/17 | <http://www.camera.it/leg17/1008?sezione=documenti&idlegislatura=17&tipoDoc=bollettino_comunicato&anno=2017&mese=06&giorno=20&view=filtered_scheda&idcommissione=05&back_to=4filtered_scheda>     «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,            esaminato lo Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale (atto n.  418),            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:                l'articolo 16, che prevede la deducibilità ai fini IRES dei versamenti effettuati ai fondi istituiti per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, non appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi, non solo in considerazione del carattere facoltativo del versamento, ma anche in considerazione del fatto che quest'ultimo, dovendosi considerare alla stregua di qualsiasi altro costo deducibile sostenuto dalle imprese che incide sulla loro redditività, comporta eventualmente solo effetti finanziari indiretti per prassi non quantificati;                l'articolo 18, comma 4, che dispone che non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società il 30 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più società – incluse le società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano costituite da non più di trentasei mesi dalla medesima data – comporta una perdita di gettito potenziale stimata in 0,2 milioni di euro annui;                tale perdita è stata determinata tenuto conto di un'aliquota del 24 per cento e moltiplicando per tre i dati provvisori di perdita di gettito attribuibile alla deducibilità dal reddito complessivo delle società di capitali e delle società di persone, quali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi 2016, di una quota di investimenti (circa 1 milione di euro) nelle start up a vocazione sociale (circa 350);                con riferimento al comma 7 del medesimo articolo 18, che dispone che alle imprese sociali non si applicano le norme in materia di società di comodo, di società in perdita sistemica, di studi di settore e di parametri, è stata quantificata prudenzialmente, in mancanza di dati effettivi, una perdita di gettito in misura pari a quanto emerso dai precedenti commi del medesimo articolo 18, ossia a circa 0,5 milioni di euro, tenuto conto del fatto che i soggetti interessati sono per loro natura senza scopo di lucro e che, inoltre, gli effetti della normativa proposta di per sé si potrebbero configurare come una sorta di rinuncia a maggiore gettito nel caso in cui l'impresa sociale a legislazione vigente non fosse rientrata nei parametri previsti dalle varie normative;        esprime PARERE FAVOREVOLE». |
| **Atto n. 419 - Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche** | |
| **V Bilancio (**  Assegnato  il 22 maggio 2017 -  Termine il 21 giugno  2017) Paere favorevole con osservazioni il 22/06/17 | <http://www.camera.it/leg17/1008?sezione=documenti&idlegislatura=17&tipoDoc=bollettino_comunicato&anno=2017&mese=06&giorno=22&view=filtered_scheda&idcommissione=05&back_to=4filtered_scheda>    «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,            esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (atto n.  419),            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:                per scelte non espresse dai contribuenti – le cui modalità di riparto sono rinviate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 4 dello stesso schema di decreto legislativo – si intendono le scelte per le quali il contribuente non ha indicato il codice fiscale dell'ente beneficiario o ha indicato un codice fiscale errato;                il numero delle scelte generiche, cioè senza indicazione di uno specifico destinatario (o con l'indicazione di un codice fiscale errato) negli anni passati si è rilevato molto più elevato nell'ambito della ricerca scientifica e universitaria e nell'ambito della ricerca sanitaria che non in quello relativo alla tipologia di enti denominata «volontariato»;                in particolare, per l'esercizio finanziario 2015, le scelte generiche sono complessivamente 2.432.190, per un importo pari a 63.550.521,94 euro;                più nel dettaglio, il numero delle scelte generiche per il finanziamento della ricerca scientifica e universitaria è risultato pari a 658.916, per un importo pari a 17.512.211,40 euro; quello per il finanziamento della ricerca sanitaria è risultato invece pari a 993.873, per un importo pari a 24.769.465, 59 euro; mentre quello per il finanziamento della categoria di enti denominata volontariato è risultato pari a 711.631, per un importo totale pari a 19.130.417,14 euro;                quest'ultima categoria di enti comprende attualmente le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n.  266, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460, le associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'articolo 7, della legge 7 dicembre 2000, n.  383, e le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n.  460 del 1997;                fino a quando non diventerà operativo il Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, la quota del cinque per mille, come previsto dall'articolo 3, comma 2, dello schema di decreto legislativo in esame, continuerà ad essere destinata agli enti indicati all'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n.  40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.  73;                ritenuto che si potrebbe valutare l'opportunità di attribuire priorità, ai fini della determinazione delle modalità di riparto delle scelte non espresse dai contribuenti, di cui all'articolo 5, comma 1, agli enti che non hanno raggiunto l'importo minimo erogabile, con particolare riferimento – nell'ambito della categoria relativa al volontariato – a quelli iscritti nella sezione Organizzazioni di volontariato del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore;        esprime  PARERE FAVOREVOLE        con la seguente osservazione:            Si valuti l'opportunità di attribuire priorità, ai fini della determinazione delle modalità di riparto delle scelte non espresse dai contribuenti, di cui all'articolo 5, comma 1, agli enti che non hanno raggiunto l'importo minimo erogabile, con particolare riferimento – nell'ambito della categoria relativa al volontariato – a quelli iscritti nella sezione Organizzazioni di volontariato del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore». |